



DONNE ITALIANE E STRANIERE MALTRATTATE IN FAMIGLIA

Dalle riflessioni di un gruppo di associazioni e enti che tutelano la donna, una guida per conoscere il fenomeno e gli strumenti per intervenire

A cura di
Caritas Ambrosiana
Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza
Coop Soc. Cerchi d'Acqua
Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni
Casa delle donne Maltrattate di Milano
Servizio Politiche di genere e progetti speciali della Provincia di Milano

NOTA REDAZIONALE

La guida è il risultato del lavoro collettivo delle Associazioni, dei Centri Antiviolenza e degli Enti che partecipano periodicamente al Gruppo di riflessione promosso dalla Caritas Ambrosiana. Nasce dal confronto e dalla discussione tra queste realtà che hanno collaborato con idee, suggerimenti, scritti. La stesura finale è stata curata da Barbara Tommasi.

INDICE

Prefazione di *Arianna Censi*

Introduzione

Capitolo 1

La violenza domestica

- Il fenomeno, le caratteristiche e le conseguenze
- Fattori di rischio e fattori di protezione

Capitolo 2

La violenza e le donne immigrate

- La lettura del fenomeno
- Le reazioni delle vittime di violenza. Gli ostacoli alla richiesta d'aiuto
- La seconda generazione

Capitolo 3

Alcune nozioni di diritto

- La legislazione italiana
- Alcune nozioni di diritto di famiglia per donne straniere

Capitolo 4

Le case di accoglienza per donne vittime di violenza

- Una riflessione sui modelli di Comunità

Appendice

- I Centri e i Servizi che hanno partecipato alla stesura del manuale
- Enti e associazioni che hanno partecipato al gruppo di riflessione (vedi cap. 4)
- Mappa dei Centri antiviolenza in Lombardia

Bibliografia

PREFAZIONE

La violenza contro le donne è un'emergenza sociale fin troppo radicata, è un fenomeno che non può essere considerato come un problema che riguarda unicamente le vittime e i loro familiari, ma che deve necessariamente coinvolgere l'intera società.

Ogni genere di violenza e di maltrattamento ha un costo sociale molto alto, sia per le donne che subiscono le violenze e che, quindi, si ritrovano a gestire una lunga catena di problemi fisici e psicologici, ma anche per i Paesi in cui vivono.

Una donna abusata rischia di entrare in un vortice che, molte volte, ha effetti pesanti sulla propria salute e sulla crescita dei figli. La violenza di genere frena l'empowerment femminile e alza robuste barriere che ostacolano la piena partecipazione delle donne alla vita sociale, economica e politica del proprio Paese. Condanna i generi a un perenne squilibrio nella realizzazione sociale, nella vita lavorativa e nella ricchezza individuale. Al tempo stesso, però, le violenze determinano un costo sociale che frena lo sviluppo economico delle società, a cominciare dal mancato guadagno economico da parte delle vittime – che dopo avere subito una violenza hanno grandi difficoltà a condurre una vita lavorativa equilibrata - fino ad arrivare ai costi finanziari che il sistema deve sostenere per arginare gli effetti negativi dei maltrattamenti contro le donne. Le violenze generano spese pubbliche più elevate per i servizi medici, per il sistema giudiziario, per la sicurezza e, soprattutto, per il prezzo pagato dalle future generazioni in termini di disagio e sviluppo.

Ormai, in tutto il mondo, ci si sta sempre più rendendo conto dell'insostenibilità sociale del maltrattamento sulle donne. La Banca di sviluppo inter-americana, ad esempio, sta tenendo conto della "violenza di genere" nelle pratiche sulla concessione di prestiti e sono numerosi i Fondi mondiali che stanno formando i propri operatori per aumentare la soglia di allarme sul problema.

I risultati della prima indagine Istat interamente dedicata al fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale contro le donne, commissionata dal Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, illustrano con chiarezza come il fenomeno sia assolutamente trasversale e distribuito in tutte le classi sociali, culturali e professionali.

Le cifre parlano chiaro: oltre 14 milioni di italiane nel corso della propria vita sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica.

Il 31,9%, pari a 6 milioni e 743 mila donne, è stata vittima di violenza fisica o sessuale e altre 6 milioni sono le donne che hanno denunciato di essere state oggetto di abusi psicologici dal partner attuale. Il 18,8% hanno subito azioni di stalking, ovvero quelle molestie telefoniche ripetute nel tempo che nel 50% dei casi si trasforma in violenza fisica o sessuale. Solo nell'ultimo anno il numero delle donne vittime di violenza è di 1 milione e 500 mila unità. Secondo l'Istat, inoltre, un terzo delle vittime subisce violenza più volte. Nella quasi totalità dei casi, le violenze non vengono denunciate. Il 70% degli abusi viene commesso da mariti e compagni, rendendo alle vittime ancora più difficile scardinare il ricatto psicologico messo in atto.

Il compito di un'Istituzione come la Provincia è quello di mettere in rete le esperienze di tutte le realtà che sul territorio si occupano delle vittime e delle violenze, ma anche di promuovere una conoscenza del fenomeno che ci permetta di mettere a fuoco l'entità numerica e sociale delle violenze (attraverso una mappatura localizzata) per comprendere fino in fondo quali sono i costi che le istituzioni devono supportare e per fornire ai politici e agli amministratori pubblici un nuovo elemento di valutazione che li spinga a considerare l'intervento contro il maltrattamento e le violenze come una delle priorità.

È necessario che la politica si ponga questo obiettivo come un tema centrale dell'azione pubblica e che ne verifichi costantemente gli effetti attraverso l'avvio di indagini, monitoraggi sull'applicazione dei servizi e campagne di sensibilizzazione che incidano fortemente sull'abbattimento degli stereotipi culturali che producono comportamenti violenti e generano situazioni di debolezza per le potenziali vittime.

Un lavoro specifico deve essere fatto anche sulle donne straniere che appartengono alla seconda generazione, donne spesso sottovalutate, nonostante rappresentino un importante anello di congiunzione tra il modello culturale dei loro Paesi di origine e il mondo sociale in cui vivono che, a volte, ne frena la spinta verso l'integrazione. Sono giovani donne che si ritrovano a vivere sulla propria pelle tutte le contraddizioni di una società che, anziché

accoglierle, fatica a integrare la differenze e dalla quale spesso si sentono escluse, così come vivono – a volte in modo drammatico - la discrepanza un mondo valoriale di riferimento portato e difeso dalla famiglia di origine, che tuttavia non sentono più come appartenente al proprio mondo.

A queste giovani donne deve andare la nostra attenzione, perché non si sentano schiacciate dal loro doppio ruolo e non rimangano intrappolate in situazioni di maltrattamento e violenze, nascoste all'interno delle famiglie o delle comunità di appartenenza, difficilmente individuabili.

Attraverso la pubblicazione di questo manuale, la Provincia di Milano vorrebbe compiere un ulteriore passo avanti nell'identificazione del fenomeno, fornendo agli operatori e alle operatrici non professionisti del settore e agli utenti dei servizi, un nuovo strumento per capire esattamente tutte le forme che può assumere la violenza, come fronteggiare il fenomeno prima che si verifichi e quali sono i Centri e i Servizi ai quali ci si può rivolgere per chiedere un sostegno.

Arianna Censi

Consigliera delegata
alle Politiche di genere
Provincia di Milano

INTRODUZIONE

La Caritas Ambrosiana ha cominciato a occuparsi di maltrattamento e di violenza alle donne nel 1994, offrendo aiuto alle donne in situazione di disagio, e avviando contemporaneamente un dialogo costante con i gruppi e le associazioni che sul territorio si occupavano della stessa tematica. Tra le sue competenze istituzionali la Caritas ha anche quella di coordinare i gruppi e le associazioni di matrice ecclesiale, con l'obiettivo di individuare linee comuni, strumenti di formazione e informazione, e di evitare la "solitudine" di interventi che diventano sempre più complessi.

Nel corso degli anni, questo Gruppo si è consolidato e ha incluso anche gruppi e associazioni di più recente costituzione. Le buone relazioni tra enti, i contatti in essere, il lavoro quotidiano di presa in carico e accompagnamento delle donne, hanno facilitato il dialogo a tutto campo e posto le basi per uno spazio/gruppo di riflessione avviato nel 2002. Proprio questo Gruppo composto da coloro che lavorano a favore delle donne - indipendentemente dall'appartenenza ecclesiale - negli anni ha prodotto anche questa *guida*.

La pratica del dialogo, propria dei movimenti femminili, è stata ed è tuttora lo strumento privilegiato del Gruppo. L'obiettivo iniziale era il confronto tra realtà che, pur con origini e appartenenze diverse, condividevano l'offerta di luoghi di accoglienza e di ospitalità alle donne che all'interno della famiglia si trovano a subire violenza; accanto all'intervento concreto di aiuto le varie realtà portavano anche il desiderio di sollecitare riflessioni e risposte più ampie, di ordine sia politico che culturale.

A partire dall'elaborazione della propria esperienza il Gruppo ha avviato un processo di confronto tuttora in corso, riassumendo più sfide: le origini e le appartenenze a contesti culturali diversi, il credere che l'elaborazione culturale debba essere realizzata anche da chi opera, l'autoformazione come condivisione e rielaborazione delle pratiche di lavoro. All'interno di questo spazio è emersa l'iniziativa di predisporre uno strumento semplice e accessibile a chiunque, da mettere a disposizione di chi incontra le donne sul territorio (volontarie e operatrici di parrocchie, centri di ascolto, scuole, servizi sociali ecc.). Per chi opera emerge, infatti, la necessità, da un lato, di saper cogliere i segnali della violenza spesso nascosta e/o negata, ma sempre motivo di sofferenza e

sovente condizione di grave rischio per la donna, e dall'altro, di disporre di qualche strumento di conoscenza per orientarsi e orientare.

Il focus iniziale voleva essere l'attenzione alle donne straniere e alle seconde generazioni, che costituiscono una realtà emergente in Italia anche sotto il profilo del maltrattamento e la violenza intrafamiliare, consapevoli che la peculiarità della loro condizione rende necessario un approccio specifico, che tenga conto di conoscenze e consapevolezze diverse, per evitare di commettere errori e di aggiungere ulteriore sofferenza.

Questo nucleo iniziale è stato completato in seguito con informazioni che riguardano anche le donne italiane in situazioni di disagio.

La guida è stata redatta da un "sottogruppo" costituitosi nel 2004 all'interno del gruppo più ampio, e inizialmente composto da Cadom di Monza, Caritas Ambrosiana, Casa delle Donne maltrattate, Cerchi d'Acqua, Consultorio interetnico – CADR, Gruppo promozione donna, e al quale successivamente ha dato un apporto significativo l'Osservatorio Donna della Provincia di Milano. Nel corso del tempo la composizione del gruppo è parzialmente mutata, ma i contenuti della *guida* sono il risultato di costanti rimandi con il Gruppo più ampio sui temi che si è deciso di sviluppare. Il prodotto che presentiamo è quindi frutto di un lavoro collettivo di tutte le associazioni e gruppi che hanno partecipato alla riflessione.

Caritas Ambrosiana
Area Donne Maltrattate

CAPITOLO 1

LA VIOLENZA

Il fenomeno, le caratteristiche e le conseguenze

a cura di Barbara Tommasi¹

Ricerche e studi condotti a diversi livelli e contesti confermano che la violenza contro le donne è un problema che interessa ogni Paese del mondo. Non vi sono statistiche complessive sul maltrattamento, ma il *“Rapporto Mondiale sulla Violenza e la Sanità”* stima che una donna su cinque ha subito nella sua vita una qualche forma di violenza.

In Europa, in base ai dati sui reati negli stati membri, la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni.

In Italia ogni tre morti violente, una riguarda donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato.

Purtroppo questa è sola la punta dell'iceberg. Non possiamo infatti stimare tutti quegli episodi di maltrattamento che avvengono tra le mura domestiche e che non vengono denunciati.

La **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne** del 1993 fornisce per la prima volta una definizione ampia della violenza contro le donne: "qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata."

L'**ONU** e l'**Unione Europea** definiscono *violenza di genere*, la violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile.

Al contrario di quanto comunemente si pensa, il fenomeno:

- **si manifesta soprattutto nell'ambito familiare**: sul piano della visibilità sociale, è la violenza sessuale agita da

¹ Barbara Tommasi, assistente sociale, è responsabile dell'Osservatorio Donna della Provincia di Milano

estranei a scatenare l'allarme sociale e l'interesse dei media, mentre per le violenze intrafamiliari è solo l'omicidio a conquistare le prime pagine dei giornali.

Ma, nella realtà, la maggior parte dei casi di violenza i comportamenti violenti sono commessi da una persona intima della donna: familiari (il partner convivente, il padre, il fidanzato, l'ex-partner, i fratelli, i figli) o persone conosciute (amici, colleghi).

- **coinvolge donne di ogni estrazione sociale e culturale**: è opinione comune che la violenza alle donne interessi gli strati sociali emarginati, i soggetti patologici, le famiglie multiproblematiche.

In realtà è un fenomeno che riguarda uomini e donne di tutti i Paesi, le culture, le classi, le etnie, le religioni. La violenza riguarda donne senza distinzioni di istruzione, reddito ed età.

- **comprende forme e modalità di diverso tipo, non solo quello fisico**: generalmente la violenza viene associata a comportamenti aggressivi sul piano fisico e quindi riconosciuta solo in base alle lesioni e alle ferite visibili.

In realtà la violenza può manifestarsi in diversi modi, può assumere varie forme - fisica, sessuale, psicologica ed economica - o manifestarsi come persecuzione. Spesso si presenta come una combinazione di queste forme che si ripetono nel tempo, assumendo toni sempre più gravi. Si tratta di vere e proprie strategie di esercizio del potere sull'altra persona che viene tenuta in un clima di costante tensione, paura e minaccia.

- **provoca danni fisici e mentali con gravi conseguenze anche a lungo termine**: di norma si tende a valutare il danno in relazione a un trauma o a un avvenimento preciso. Occorre, invece, distinguere tra violenza occasionale e quella che perdura nel tempo. Maggiore è il tempo di esposizione a comportamenti violenti, più gravi e più difficili da curare saranno i danni fisici e psichici. Le donne che hanno subito violenza sono più soggette ad avere una salute fragile e a contrarre malattie croniche e invalidanti. Spesso, anche anni dopo dal superamento della

situazione violenta, possono sviluppare, in assenza di un percorso di elaborazione, forme depressive, disturbi dell'alimentazione ecc.

Inserire tab 1 – le forme della violenza

Inserire tab 2 – le conseguenze della violenza

Fattori di rischio e fattori di protezione

a cura di Gabriella Masini, Rossella Ricci, Simona Scalzi, Francesca Scardi²

Parlare di violenza di genere significa affrontare un fenomeno complesso che non può essere definito esclusivamente a partire da concetti di tipo clinico e giuridico.

Per comprendere e contrastare il fenomeno è necessario, infatti, tenere in considerazione i diversi ambiti di riferimento della donna: socio-culturale, relazionale e individuale.

Le modalità con le quali una società interviene sulla violenza nei confronti delle donne (la gravità attribuita ad essa ed il tipo di reazione messa in atto a livello sociale e istituzionale) possono essere molto diversi in base al periodo storico e al contesto geografico nel quale la violenza viene agita.

Questa osservazione comporta la necessità di approfondire i **fattori culturali, sociali ed economici** che determinano le condizioni di sottomissione e di dipendenza nelle quali versano molte donne in varie parti del mondo e che spesso rendono possibili, se non accettabili, le diverse forme di maltrattamento alle quali le donne vengono sottoposte.

A tutt'oggi persistono radicate convinzioni (modelli socio-educativi e relazionali trasmessi tra generazioni) che vedono la donna subordinata all'uomo e come soggetto dipendente nel rapporto affettivo. Convinzioni che affidano alla donna la funzione di cura nelle relazioni, a discapito della reciprocità e della possibilità di fare richieste basate sui propri desideri e bisogni. I comportamenti aggressivi, anche quelli sessuali, vengono giustificati perché connaturati alla natura dell'uomo; la gestione delle finanze spetta al "capofamiglia"; una brava moglie e madre non lavora fuori casa, ecc.

Tollerare una relazione tra i sessi in cui esista uno squilibrio di potere rende difficile il riconoscimento della violenza.

Un primo fondamentale elemento di prevenzione e protezione è dunque rappresentato da un cambiamento a livello sociale e

² Rossella Ricci, Simona Scalzi, Francesca Scardi sono psicologhe e psicoterapeute; Gabriella Masini è responsabile d'accoglienza di Cerchi D'Acqua SCRL - Onlus

culturale che porti a fare emergere sempre più il problema e riconosca e valorizzi la differenza, la reciprocità dei ruoli e le risorse di ognuno. In questa ottica si pone l'azione di denuncia e sensibilizzazione dei Centri antiviolenza e delle numerose strutture che si occupano di affrontare e contrastare la violenza maschile.

Anche la **dimensione individuale** è indispensabile per comprendere l'insorgenza, lo sviluppo e il mantenimento della situazione di violenza. Questa dimensione è, infatti, correlata con lo sviluppo del sé che si definisce e si struttura a partire da esperienze primarie significative, nel corso degli anni. Sperimentare le proprie risorse in contesti relazionali positivi permette di crescere con un buon livello di auto-stima, una immagine positiva di sé e la percezione di meritare amore e rispetto. Là dove questo non è possibile, per esperienze precoci di violenza o per la presenza di contesti familiari caratterizzati da carenza affettiva ed emotiva, il senso di sé può risultare "indebolito" o fortemente danneggiato.

Diversi studi hanno rilevato che l'abuso infantile, la violenza adolescenziale e l'aver avuto una madre vittima di violenza, diventano in età adulta fattori di rischio per una relazione coniugale violenta e maltrattante. Aumentando infatti la **soglia di tolleranza** si creano le condizioni per una assuefazione al maltrattamento: le donne tendono a considerare "normale" la violenza in famiglia e non mettono in atto le naturali capacità di reazione e opposizione.

Riconoscere la violenza subita presuppone il percepirsi come persona degna e positiva.

Le donne che hanno subito violenza invece provano vergogna, si sentono in colpa, si considerano inadeguate e incapaci di reagire.

La violenza è, infatti, un attacco all'integrità fisica e psichica della donna che produce pesanti effetti e conseguenze: un potente fattore di rischio per la salute mentale della donna.

Le reazioni del **contesto familiare e sociale**, spesso giudicante e ostile, la carenza di risorse materiali, il momento della vita in cui la violenza insorge, la gravità dell'aggressione, insieme alla presenza di violenze pregresse, rappresentano elementi che possono andare ad appesantire l'entità del danno.

All'opposto il tempestivo riconoscimento della violenza subita, la possibilità di svelare l'accaduto e uscire dalla situazione, insieme a risposte di sostegno del contesto familiare e sociale, a risorse

materiali e azioni di protezione, costituiscono fattori altamente protettivi per ricostruire il senso di sé fisico e psichico nell'ambito di un percorso di elaborazione e riparazione del trauma.

**Inserire tab 3 – le conseguenze della violenza sui
figli e sulle figlie**

Inserire tab 4 - fattori di rischio

CAPITOLO 2

LA VIOLENZA E LE DONNE IMMIGRATE IN ITALIA

a cura di Barbara Ghiringhelli³

Una lettura del fenomeno

Molteplici sono le situazioni, le provenienze e le storie delle donne immigrate in Italia. Realtà profondamente diverse come l'essere qui sola oppure con la propria famiglia, o ancora schiava in circuiti di sfruttamento sessuale. Situazioni che di per sé non hanno nulla in comune, ma che l'evento migrazione accomuna rispetto alla messa in discussione del proprio essere donne, mogli, madri, figlie. E', infatti, oramai accertato che la migrazione comporta la **ridefinizione e riformulazione dei legami e degli equilibri familiari**, sia quando la famiglia è vicina, sia quando gli affetti sono lontani.

Ma non si deve sottovalutare che la migrazione comporta anche un **ripensamento della propria appartenenza alle tradizioni e ai valori della cultura di origine**.

Non si deve dimenticare che ogni cultura si caratterizza per distinti concetti e costruzioni di idee e di ruoli di genere e di famiglia (identità e ruolo della donna, della madre, dell'uomo, del padre; rapporti di potere tra uomini e donne, ideologie del ruolo sessuale, modello di genitorialità, le regole dei legami familiari ecc.). Rientrano nei caratteri e nelle pratiche distintive di ogni cultura, il bisogno sociale e sanitario (il rapporto con il corpo, le reazioni al bisogno sociale, al disagio psichico) e il rapporto con il sistema dei servizi.

Declinando quanto appena detto in relazione al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, occorre tenere in considerazione da un lato il fenomeno migrazione (cause e conseguenze), dall'altro l'ambito culturale e sociale di riferimento della donna immigrata.

³ Barbara Ghiringhelli, sociologa, è coordinatrice del Consultorio per Famiglie Interetniche del CADR (Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni)

I fenomeni migratori espongono gli individui a grandi cambiamenti, proponendo una sfida di adattamento di non facile risposta:

- difficoltà di inserimento,
- incertezza del futuro,
- divisione familiare,
- difficili condizioni materiali di vita,
- valori e modelli culturali diversi

Nel caso in cui la migrazione interessi interi nuclei, vengono minacciati gli equilibri sui quali la famiglia si è retta fino a quel momento.

In questi casi le relazioni tra i membri della famiglia spesso devono essere più o meno consapevolmente rinegoziate, e molte donne si trovano a dover gestire cambiamenti anche radicali, come l'assumersi nuove responsabilità familiari e sociali (es. il dover lavorare per necessità di reddito), attribuite nella propria cultura al maschio.

Questi cambiamenti non sempre sono voluti, più spesso sono subiti e difficilmente vengono correttamente gestiti. Le relazioni che maggiormente sono a rischio di crisi sono quelle tra coniugi e tra genitori e figli (in particolare le femmine).

Oltre ai cambiamenti pratici (casa, lavoro, scuola dei figli), la situazione di migrazione implica anche una buona dose di stress psicologico perché **la donna si deve confrontare con una società molto diversa dalla propria.**

Il confronto con nuovi codici morali, nuovi valori ideologici, nuove norme comportamentali, differenti codici estetici, porteranno la donna a scegliere:

- se vivere totalmente i propri ruoli nella maniera in cui sono concepiti e riprodotti nella cultura di origine
- se abbracciare in parte o completamente i comportamenti e le modalità di essere donna, moglie, madre e figlia nella società di accoglienza.

Tali decisioni molto spesso la metteranno in conflitto con se stessa e con coloro che le stanno vicino. La difficoltà di queste decisioni sarà proporzionale alla sua capacità di vivere il cambiamento gestendo la vita di coppia, il divenire e l'essere madre nel nuovo Paese, il rapporto con la società e la famiglia di origine, l'inserimento nella società di accoglienza.

E' poi da aggiungere che generalmente la donna si mostra più incline all'adattamento, anche nella scoperta di una nuova

dimensione del suo vivere come donna e madre all'interno del nuovo contesto culturale, mentre l'uomo incontra maggiori difficoltà nel vivere e affrontare tutto questo: nel vivere le trasformazioni familiari che direttamente lo coinvolgono e nell'accettare e riconoscere la possibilità di cambiamento della donna, compagna, moglie, madre. La sensazione di perdere la dominanza che esercitava nel Paese di origine, la paura di non essere più riconosciuto nel suo ruolo di capo famiglia e di detentore del potere familiare, possono alimentare in lui un atteggiamento di violenza nei confronti della moglie e dei figli, quale ultima strategia di conferma del suo ruolo normativo. Troviamo, dunque, tra le trasformazioni che coinvolgono la famiglia immigrata, anche le manifestazioni di violenza domestica.

Nella migrazione i motivi scatenanti la violenza domestica possono basarsi su:

- difficoltà economiche e abitative
- confronto con modelli di coppia e genitoriali alternativi al proprio
- perdita della posizione dominante (soprattutto dell'uomo) in ambito familiare e sociale.

Bisogna tenere anche presente che nella maggiorparte dei casi in diverse situazioni **il marito esercita violenza sulla donna già nel Paese di origine**, dove il maltrattamento verso le donne (a seconda del contesto sociale, culturale, religioso di provenienza) risulta essere un'accettata modalità di relazione. Di conseguenza le donne stesse sono poco consapevoli dell'abuso cui sono vittima. Inoltre, l'inasprimento della violenza deriva dall'assenza dei familiari e delle regole comunitarie che nel Paese di origine possono aver esercitato un'importante azione di contenimento e di mediazione della situazione. In tali situazioni potrebbe avere valore il coinvolgere anche da lontano la famiglia attraverso telefonate o altri sistemi di comunicazione e relazione.

L'eventuale **comunità straniera di riferimento in Italia** può ricoprire un ruolo ambivalente, da una parte svolgendo un'attività di mediazione e dall'altra parte esercitando una pressione sulla donna perché continui ad aderire a canoni di comportamento propri della società di origine, legittimando in questo modo i comportamenti del maltrattante. Molto spesso la donna straniera che subisce maltrattamenti è scoraggiata ad allontanarsi e ad avviare una separazione dal marito proprio per il timore di essere

esclusa ed emarginata dalla propria comunità di appartenenza, pregiudicando anche un eventuale ritorno nel Paese di origine nel breve periodo. La donna si troverebbe, in questo caso, nella condizione di rompere con le proprie radici, con il conseguente rischio di minaccia alla propria identità e dell'insorgenza di ansie e paure. La donna si trova così a dover conciliare l'appartenenza alla propria cultura (soprattutto in presenza di una comunità forte) con la consapevolezza del proprio disagio e con la spinta a risolverlo.

La violenza domestica nelle famiglie immigrate

La violenza domestica è spesso il risultato del difficile processo di integrazione che coinvolge il nucleo straniero e che può determinare forti squilibri all'interno del nucleo stesso, andando ad incidere sulle relazioni marito/moglie, genitori/figli.

L'arrivo in Italia, può infatti comportare la modifica o l'invertirsi dei ruoli all'interno della famiglia, basati sul potere e l'autorità dell'uomo, marito e padre, situazioni che possono trovare entrambi i partner impreparati a vivere ed affrontare tali cambiamenti con equilibrio e con attenzione rispetto alla cura del legame coniugale.

Questi capovolgimenti di ruolo, sono capaci di alimentare tensioni e, se non adeguatamente affrontati, possono risolversi in manifestazioni di violenza volte a recuperare potere e autorità, anche perché riguardanti nuclei familiari le cui tradizioni contemplano l'uso della violenza per il ripristino dell'autorità e dell'equilibrio familiare.

Nei nuclei in cui si verificano episodi di violenza domestica si riscontrano spesso problemi correlati quali alcolismo, depressione, difficoltà economiche, povertà, mancanza di un lavoro, mancanza di un'abitazione adeguata al numero dei familiari e a soddisfare i bisogni di salute e sicurezza, ritmi lavorativi molto duri, nostalgia e delusione di tante aspettative.

Le reazioni delle vittime di violenza. Gli ostacoli alla richiesta di aiuto

Nella migrazione, **possono modificarsi le reazioni delle vittime alla violenza domestica.**

Il contatto con la realtà di accoglienza che riconosce uno status diverso alla donna in termini maggiormente egualitari, che si pone nei confronti di questi episodi violenti in modo differente, può portare la donna a rapportarsi diversamente con tale situazione, arrivando a definire "violenza" gli atti subiti anche nel passato.

Rimane, tuttavia, la difficoltà a reagire verso le violenze subite anche quando si raggiunge la consapevolezza che tali comportamenti non sono considerati 'normali', 'corretti' o perlomeno 'tollerabili'. Va precisato che le violenze fisiche sono quelle che la donna straniera individua più facilmente come abuso; meno evidenti come tali sono la violenza sessuale, la violenza psicologica e il maltrattamento economico. Quest'ultimo può insorgere o inasprirsi nel momento in cui la moglie (ma anche le figlie) mette in pratica comportamenti che si distanziano da quelli riconosciuti come validi nella cultura di origine.

La scelta della donna di prendere provvedimenti concreti per risolvere la situazione di maltrattamento è il risultato di un percorso soggettivo all'interno del quale contribuiscono una serie di variabili spesso molto eterogenee, e va di pari passo con l'elaborazione che la donna fa del nuovo contesto di vita e del percorso stesso di integrazione. Nella prima fase di assestamento nel nuovo Paese, i coniugi si confrontano principalmente con le necessità primarie (casa, lavoro, istruzione dei figli ecc) che mettono in secondo piano le eventuali difficoltà della coppia. Con il tempo si manifestano i disagi generati dal maltrattamento e, anche grazie al contatto con un modello culturale diverso, la donna elabora la propria situazione di disagio della quale diventa sempre più consapevole.

Ma molto spesso la persona che si rivolge al servizio chiede una risposta a bisogni concreti, nascondendo in realtà un malessere più profondo legato alle proprie dinamiche familiari, spesso difficili da verbalizzare.

In tali situazioni di cambiamento, è estremamente importante accompagnare la donna affinché possa gestire sia gli equilibri di rapporto con la propria famiglia di origine, la propria comunità, la propria cultura, sia i possibili sensi di colpa legati all'eventuale vissuto di tradimento.

Occorre tenere presente un insieme di fattori che possono fungere da ostacolo sia alla richiesta di aiuto da parte della donna sia all'accettazione della proposta di aiuto.

Ad esempio, se la donna proviene da un Paese in cui la violenza domestica è considerata "normale", è molto probabile che:

- i comportamenti violenti non vengano riconosciuti e vissuti come tali e la donna li subisca come “normali”
- la famiglia e la comunità legittimino il comportamento dell'abusante, e quindi la donna tema di essere allontanata dalla sua comunità nel caso decidesse di denunciare
- non esistano nel Paese d'origine leggi a tutela della donna né tanto meno servizi di supporto e quindi la donna pensi che anche qui in Italia non vi siano forme effettive di tutela

inserire tab. 5 - i principali ostacoli alla richiesta di aiuto

La seconda generazione

Una particolare attenzione va rivolta alla seconda generazione. Lo stato di benessere di questa generazione, che può essere valutato a livello di inserimento sociale sia individuale che di gruppo, produce infatti una ricaduta anche sul benessere della terza generazione.

Paradossalmente, sono le generazioni successive a volte a essere più problematiche, perché portatrici della difficoltà a creare sintonia tra la cultura di origine, che la loro famiglia di appartenenza continua a perpetuare, e la cultura del Paese di residenza, vissuta quotidianamente nel rapporto con i coetanei. Senza contare che nella stessa coppia genitoriale, i coniugi possono avere differenti modalità e volontà di inserirsi nella nuova società (motivo scatenante spesso la violenza intrafamiliare) e queste differenze si riflettono sui figli.

È comunque la componente femminile dell'immigrazione a risentire in modo più negativo del trovarsi tra due gestioni dei ruoli familiari, due modi di intendere le differenze di genere.

Sia nel caso in cui la ragazza sia nata in Italia che nel caso in cui sia arrivata nei primi anni di vita, durante l'adolescenza le ragazze si ritrovano ad affrontare:

- le difficoltà di inserimento nella società ospitante dovuta alla doppia appartenenza,
- la fisiologica intensificazione degli attriti tra figli e genitori funzionale a una definizione della propria identità adulta
- la difficoltà di crescere percependosi diverse dai genitori e simili alle coetanee italiane

Mettere in discussione le regole della famiglia genera dei sensi di colpa molto forti. L'esperienza di vita, anche significativa, in Italia non intacca l'importanza che per queste giovani hanno il consenso, l'appoggio e le regole della famiglia.

Le ragazze emerge con frequenza si sentono tradite dalla famiglia che, da una parte, ha dato loro l'opportunità di crescere fino ad una certa età come le loro coetanee italiane e, dall'altra, introduce una serie di restrizioni nel momento in cui attraversano l'età dell'adolescenza. Queste nuove regole comportano spesso uno stravolgimento drastico nella vita di una ragazza, che non sempre è in grado di coglierne il senso.

Alcune volte si corre il rischio di sottovalutare la situazione in cui si trova la ragazza durante l'adolescenza. Questo periodo della vita non sempre è riconosciuto dalla famiglia con le stesse modalità della nostra società, mentre la ragazza lo vive allo stesso modo delle sue coetanee. Può accadere che, comportamenti comuni a tutti gli adolescenti (quali il tornare a casa in ritardo rispetto all'orario convenuto, truccarsi ecc.), alimentino o inaspriscano vincoli e regole imposte dalla famiglia.

Da questa situazione nascono agiti anche violenti e drammatici:

- fuga da casa
- tentati suicidi
- rapporti sessuali e gravidanze precoci
- coinvolgimento in relazioni maltrattanti (data la necessità di legami affettivi forti per sganciarsi dalla famiglia).

Questa **ambivalenza – tra il senso di colpa e il senso di tradimento** - genera ricadute a vasto raggio anche sullo stato di benessere mentale.

Esempi estremi che ben rappresentano la difficile situazione della seconda generazione a cavallo tra due culture, due tradizioni, due leggi e due aspettative di ruolo di genere femminile sono:

- matrimoni precoci, o combinati e/o forzati
- Mutilazioni Genitali Femminili

Le Mutilazioni Genitali Femminili, in aggiunta alle difficoltà fisiche che tali pratiche sempre e comunque generano, possono creare problemi relazionali e disagi psicologici. Se la ragazza non viene sottoposta all'operazione, si viene a trovare in una posizione marginale presso la sua comunità di origine dove la mutilazione è una condizione indispensabile perché la donna sia considerata rispettabile e appetibile per il matrimonio; al contrario la mutilazione può creare problemi relazionali e sessuali alla ragazza che si trova a vivere in un Paese dove questa pratica è considerata una violenza che lede l'integrità fisica della persona.

Nella storia di queste ragazze quasi sempre vi sono uno o più familiari che risultano essere tra gli artefici di queste situazioni di sofferenza e violenza, ovvero adulti di riferimento che pongono dei vincoli o impongono dei comportamenti. L'"abusante buono" parte dal presupposto che questa sua azione vada a vantaggio e a tutela

della ragazza, esercitando un'autorità legittimata a livello culturale, religioso ecc.

Da parte dell'operatore è pertanto necessario assumere un atteggiamento prudente, non giudicante della cultura e del mondo di provenienza della ragazza, assumendo un ruolo di sostegno, cercando di comprendere la complessità del contesto in cui la ragazza si muove. Le ragazze hanno l'esigenza primaria di essere ascoltate, di essere rassicurate e di condividere la loro sofferenza con altre donne, sia persone esperte e competenti sia ragazze che si sono trovate o si trovano nella loro stessa situazione. E' importante che si sentano accolte loro come persone, loro come donne, con le loro storie, che rimandano a quel "culturalmente connotato" di legami, pratiche, valori, motivazioni specifiche, a ciò che è accaduto, sta accadendo e perché.

Inserire tab 6 seconda generazione. aree di conflitto e reazioni

CAPITOLO 3

ALCUNE NOZIONI DI DIRITTO

La legislazione italiana

a cura di Rita Pinzani e Iride Giraud⁴

Anche se i dati sulle violenze domestiche perpetrate ai danni delle donne sono allarmanti, solo una minima percentuale di esse viene denunciata: in gran parte si tratta di denunce fatte da donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza.

Tra gli ostacoli che le donne incontrano nel denunciare l'essere vittima di violenza, spesso troviamo la scarsa conoscenza dei propri diritti. Nel nostro ordinamento esistono una serie di norme e di strumenti giuridici idonei ad affrontare ogni forma di violenza, fisica, psicologica e sessuale.

Basti pensare alla Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali" (art. 2) e assegna alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3) e afferma che "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi" (art. 29).

Anche le norme generali dei codici civile e penale prevedono fattispecie normative che aiutano la persona a difendersi da situazioni violente che possono degenerare in situazioni pericolose.

AMBITO CIVILE

La separazione personale dei coniugi

L'art. 143 del codice civile⁵ sancisce che «con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla

⁴ Rita Pinzani è avvocato consulente per il Cadom. Iride Girando è consulente dell'accoglienza del Cadom

⁵ Art. così sostituito ex art. 24, Legge 19 maggio /1975, n. 151 "Riforma del Diritto di Famiglia".

propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Poiché nella realtà di una situazione di maltrattamento ciò non avviene, la separazione diviene uno strumento di tutela per la donna per salvaguardare non solo i propri diritti, ma anche la sicurezza e l'integrità propria e quella dei figli.

La separazione personale può essere richiesta da ciascuno dei coniugi⁶ quando la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.

È importante sottolineare che la separazione non scioglie definitivamente il matrimonio; si tratta, semplicemente, di un rimedio per porre fine legalmente alla convivenza tra i coniugi e per definirne i rapporti. Può risolversi in una riconciliazione, a seguito della quale il matrimonio riprende "vigore", oppure permanere sino alla morte di uno dei coniugi, o ancora sfociare in un divorzio.

L'art. 150 del codice civile ammette la separazione personale dei coniugi, che può essere consensuale o giudiziale.

Separazione consensuale

Presuppone un vero e proprio accordo tra marito e moglie.

Il contenuto dell'accordo solitamente prevede: la cessazione dell'obbligo di coabitazione; i tempi di rilascio della casa coniugale; l'affidamento dei figli minori (che sempre dovrà prevedere tempi e modalità della presenza del minore presso ciascun genitore); le modalità con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli; le questioni patrimoniali.

Può essere depositata personalmente dai coniugi, anche senza l'assistenza di un difensore. Tuttavia è consigliabile sentire il parere di un legale prima di sottoscrivere condizioni che nel tempo potrebbero rivelarsi svantaggiose⁷.

⁶ Nel giudizio di separazione, la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori (Cass. Civ., sez. I, 17 gennaio 1996, n. 364).

⁷ Alcuni Comuni e alcuni consultori familiari offrono una consulenza gratuita da parte di un avvocato esperto in materia. In alternativa esistono associazioni che offrono consulenza legale gratuita o al minimo del tariffario previsto dall'Ordine degli avvocati. Le indicazioni su tali servizi

La separazione consensuale si propone a mezzo ricorso che, sottoscritto da ambedue i coniugi e corredato dai documenti richiesti⁸, viene depositato nella Cancelleria del Tribunale Ordinario territorialmente competente⁹.

Il Presidente del Tribunale Ordinario, dopo aver disposto un'udienza in cui gli interessati sono chiamati a confermare la loro volontà, convaliderà la separazione con un "decreto di omologazione", soltanto se l'accordo tra i coniugi non è in contrasto con la legge e non è contrario agli interessi dei minori.

Gli effetti della separazione consensuale cominciano a decorrere dalla pubblicazione del verbale di separazione.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale viene pronunciata dal giudice su domanda di uno dei coniugi, senza l'accordo dell'altro, quando si verificano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole.

È necessaria l'assistenza di un legale.

Poiché questo procedimento è più lungo di quello della separazione consensuale, può durare anche alcuni anni. Nella prima udienza il Presidente del Tribunale emana un provvedimento provvisorio in cui vengono regolati gli aspetti principali: l'assegnazione della casa, l'affidamento dei minori, il mantenimento ecc.

La Riforma del Diritto di Famiglia ha eliminato il concetto di "colpa" di uno o dell'altro coniuge. In alcuni casi i "fatti" che inducono a richiedere la separazione possono anche essere del tutto estranei alla volontà degli interessati, come nel caso dell'insorgenza di una malattia mentale. Tuttavia, su richiesta di una delle parti e se le circostanze lo consentono, il giudice può dichiarare che la separazione sia "addebitata" al coniuge che ha violato i propri

possono essere richieste al numero verde dell'Osservatorio Donna della Provincia di Milano: 800.097.999

⁸ Estratto per riassunto atto di matrimonio, certificato di residenza di ambedue i coniugi e stato di famiglia.

⁹ Il coniuge che vuole separarsi deve presentare la domanda presso il Tribunale competente per l'ultima residenza comune dei coniugi, o del luogo in cui risiede o è domiciliato l'altro coniuge.

doveri¹⁰. La pronuncia di addebito determina delle conseguenze di ordine patrimoniale per il coniuge cui viene attribuita. Infatti, il coniuge “responsabile” della separazione perde il diritto al mantenimento¹¹, conservando solo quello agli alimenti¹², e viene privato anche del diritto alla quota di riserva nella successione del coniuge.

Separazione di fatto

Si ha quando i coniugi concordano di vivere separatamente, senza richiedere l'intervento del Tribunale. Questo tipo di separazione non è in alcun modo tutelato dalla legge e non ha efficacia ai fini del divorzio; i coniugi, quindi, benché separati di fatto, restano vincolati ai propri obblighi e continuano a godere di tutti i diritti connaturati al matrimonio.

Il divorzio

Il divorzio consiste nella cessazione di tutti gli effetti civili del matrimonio.

Presupposti per l'ottenimento del divorzio sono:

- esistenza di separazione legale tra i coniugi da almeno tre anni
- accertata colpevolezza del coniuge per delitti di particolare gravità, avvenuti dopo il matrimonio (es. violenza sessuale, incesto, percosse gravi ecc.)
- annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all'estero dal coniuge straniero
- matrimonio non consumato
- sentenza definitiva che dichiara il mutamento di sesso di uno dei due coniugi

¹⁰ Ad esempio, si può domandare l'addebito quando viene violato il dovere di fedeltà. Anche l'ingiustificato rifiuto di aiuto e conforto spirituale, con la volontaria aggressione della personalità dell'altro, per annientarla, deprimerla, o comunque ostacolarla, costituisce violazione dei doveri che derivano dal matrimonio e giustifica una pronuncia di separazione personale con addebito, secondo la previsione dell'art. 151, c.c., 11 comma (Cass. 7/6/1982, n. 3437).

¹¹ Il **mantenimento** consiste nella prestazione di tutto ciò che è necessario a garantire, al coniuge più debole, il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.

¹² Gli **alimenti** presuppongono una totale assenza dei mezzi di sussistenza e consistono, dunque, nello stretto necessario per vivere.

Le procedure di divorzio sono quella a domanda congiunta (assimilabile alla separazione consensuale) e quella contenziosa. Così come per il giudizio di separazione, è opportuno sottolineare che il procedimento congiunto si esaurisce nell'arco di pochi mesi, quello contenzioso può protrarsi per alcuni anni.

In entrambi i casi, per il divorzio, è richiesta la difesa di un avvocato.

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Legge 154 del 2001

La legge 154 ha introdotto nel nostro ordinamento un efficace strumento di tutela per le donne che sono state vittime di violenza da parte del coniuge, ma anche del convivente o di altro familiare: "l'ordine di allontanamento del maltrattatore dalla famiglia". Paradossalmente è sempre stata la donna, spesso con i figli, a dover lasciare il domicilio familiare. Con questa norma, invece, è il maltrattatore ad essere, anche se temporaneamente, allontanato dal domicilio familiare.

Per ottenere un provvedimento di protezione da parte del giudice civile, la donna deve depositare un ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza, contenente:

- **la descrizione dettagliata dei fatti**, corredata da ampia documentazione (certificati medici, referti, cartelle cliniche, fotografie ecc.).
- **la richiesta al giudice** di volere la cessazione del maltrattamento e di disporre l'allontanamento del coniuge o del familiare violento dalla propria casa

Il giudice potrà anche prescrivere al maltrattatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona che ha presentato il ricorso, nonché la corresponsione di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento.

È importante sottolineare che la **durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a sei mesi** e che **non** può essere richiesto **quando sia già stata depositata domanda di separazione o divorzio**.

L'ordine di protezione sanziona non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica, quando causi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale del coniuge o del convivente.

AMBITO PENALE

Il nostro codice penale tutela la donna che può essere vittima di violenze che rappresentano veri e propri reati.

Reato di Maltrattamento in Famiglia

L'**art. 572 del codice penale** dispone che «chiunque maltratta una persona della famiglia (...), è punito con la reclusione da 1 a 5 anni». Sono, inoltre, previsti degli aumenti di pena se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima o addirittura la morte¹³.

Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste quando la **condotta è abituale** ed è motivata da un'intenzione criminosa di ledere il soggetto passivo. Nella nozione di maltrattamenti rientrano tutti i fatti lesivi dell'integrità fisica e psicologica.

Il reato sussiste:

- anche nei confronti della donna convivente more uxorio¹⁴
- anche nel caso di coniugi separati¹⁵

Il reato di maltrattamenti è un reato perseguibile d'ufficio; pertanto è sufficiente che l'Autorità Giudiziaria venga a conoscenza del fatto, perché proceda.

Violazione degli Obblighi di Assistenza Familiare

L'**art. 570 del codice penale** punisce chi viola gli obblighi non solo di assistenza materiale ed economica, ma anche di assistenza morale e affettiva.

¹³ Art. 572, c.p. c. 11 "Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni".

¹⁴ In questo caso «viene a crearsi quel rapporto stabile di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare» (Cass. 3/3/1993; 3/10/1997).

¹⁵ Lo stato di separazione legale, «pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione» (Cass. del 22/11/1996).

Il reato sussiste quando uno dei coniugi si allontana senza giustificazione dalla casa coniugale, provocando volutamente l'inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, morale e materiale.

Non è reato dunque l'abbandono del tetto coniugale, a meno che non sia accompagnato dall'inadempienza degli obblighi di assistenza.

Il reato è perseguibile solo a seguito di querela della vittima.

Norme contro la Violenza Sessuale. Legge 66 del 1996

La violenza sessuale è reato contro la persona punibile con la reclusione da cinque a dieci anni.

Tranne in casi particolari (1. la vittima sia minore di 14 anni; 2. il violentatore sia una delle figure di riferimento per la cura e l'educazione; 3. la violenza sia opera gruppo), il reato è perseguibile solo a seguito di querela della vittima che ha **6 mesi** di tempo per presentarla. La querela è irrevocabile.

È importante recarsi il prima possibile al Pronto Soccorso per certificare la violenza e raccogliere le prove contro l'aggressore.

Reato di "lesione personale"

Nel caso la violenza sia occasionale, è possibile comunque fare denuncia per Lesione personale prevista dall'**art 582 del codice penale** che recita: "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni".

È importante sottolineare che il reato è perseguibile d'ufficio solo se:

- la malattia ha una durata **superiore ai venti giorni**
- concorre alcuna delle **circostanze aggravanti**¹⁶

¹⁶ previste dagli articoli 583 e 585 c.p.

Lesioni personali gravi: pericolo per la vita; malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella; deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Circostanze aggravanti: utilizzo di armi o sostanze corrosive.

TUTELA LEGALE DELLA DONNA

Qualora la donna venga a trovarsi in una delle situazioni sopra esaminate può tutelarsi rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria, mediante il deposito di una denuncia-querela o di un esposto. In particolare, si raccomanda alla donna nel caso in cui abbia riportato delle lesioni di rivolgersi immediatamente a un Pronto Soccorso, in modo da documentare quanto accaduto.

Denuncia-Querela

La querela rappresenta il mezzo con cui la persona offesa comunica all'Autorità Giudiziaria l'avvenuto compimento di un fatto-reato.

Per i reati non perseguibili d'ufficio, la querela della persona offesa costituisce una condizione senza la quale il processo non può essere iniziato.

La querela deve essere presentata **entro 3 mesi (6 mesi per violenza sessuale)** dal giorno in cui si è verificato il fatto-reato oppure da quando si è avuta conoscenza di esso.

La querela, tranne quella per reati procedibili d'ufficio, può essere ritirata, anche nel corso del processo, sempre che vi sia l'accettazione dell'altra parte. In tal caso il reato si estingue e la querela non può più essere ripresentata per i medesimi fatti.

Perché la querela sia valida, è necessario che sia manifesta la volontà di punire il colpevole.

Esposto

L'esposto è l'atto con cui si portano a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria determinati fatti o ragioni; a differenza della querela, nell'esposto ci si limita a descrivere i fatti, senza, però, manifestare la volontà di punire il colpevole.

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È bene ricordare che lo Stato¹⁷ prevede il diritto per ogni cittadino non abbiente (italiano, straniero o apolide con residenza in Italia) ad avere l'assistenza legale gratuita¹⁸.

¹⁷ Decreto legge 1/7/2002 n. 126 convertito in Legge 2 agosto 2002 n. 175 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d' ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni "

Per poter ottenere l'assistenza legale gratuita, il reddito imponibile nell'ultima dichiarazione fiscale non deve superare 9.723,84 euro¹⁹. Il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente il nucleo familiare, escluso quello della persona cui si intenta causa.

I procedimenti con il patrocinio a carico dello Stato, siano essi civili o penali, sono esenti da marche, tassazioni e contributi e possono prevedere anche la nomina di consulenti tecnici, medici, notai e pubblici ufficiali.

L'avvocato nominato dal beneficiario verrà scelto tra quelli di un elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e non potrà accettare alcun tipo di compenso o somma di pagamento dal beneficiario difeso, salvo commettere illecito professionale. Verrà, alla fine della sua attività difensiva, pagato dallo Stato.

La procedura per la richiesta del beneficio è molto semplice: la richiesta deve essere presentata in carta libera personalmente, o a mezzo raccomandata a.r., al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente. L'istanza dovrà contenere esplicita richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato, indicare il processo a cui si riferisce, enunciare brevemente i fatti, dichiarare le generalità dell'interessato e del nucleo familiare. Alla richiesta si dovrà poi allegare una autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni del reddito previsto per l'ammissione, con la specificazione di ciascun reddito dei conviventi, e l'impegno a comunicare ogni anno, per tutta la durata del procedimento, il reddito per l'anno precedente.

Poiché si tratta di un'autocertificazione, la cittadina straniera dovrà far vidimare l'istanza dal proprio consolato.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente dovrebbe, verificata l'ammissibilità, ammetterla in via anticipata e provvisoria. Se il Consiglio dell'ordine degli avvocati respingesse l'istanza o la dichiarasse inammissibile, il richiedente potrà nuovamente avanzarla davanti al giudice competente che deciderà direttamente unitamente alla decisione finale.

¹⁸ Nei procedimenti penali, penali-militari, civili, amministrativi, tributari, e di volontaria giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio, anche per procedimenti derivati, incidentali o comunque connessi.

¹⁹ Reddito previsto per l'anno 2006.

In molti Tribunali è stato attivato uno sportello a cui rivolgersi per chiedere informazioni, ritirare i moduli e presentare la domanda.

Ordine degli Avvocati di Milano

SPORTELLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Freguglia, 1 - 20122 Milano (MI)

www.ordineavvocatimilano.it

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9:30 alle 13

Ordine degli Avvocati di Monza

SPORTELLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Palazzo di Giustizia

Piazza G. Garibaldi, 10- 20052 Monza (MI)

info@ordineavvocati.monza.mi.it

www.ordineavvocati.monza.mi.it

Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12:30

Ordine degli Avvocati di Vigevano

SPORTELLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ordine degli Avvocati di Vigevano

Via San Pio V, 4 - 27029 Vigevano (PV)

tel 0381/75568

fax. 0381/75568

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 11.30

ALCUNE ATTENZIONI PER LA TUTELA LEGALE DELLE DONNE STRANIERE IN ITALIA

a cura di Patrizia Comito²⁰

L'obiettivo di questa parte del lavoro è quello di fornire alcuni elementi di attenzione affinché chi si trova ad aiutare donne straniere maltrattate, sappia orientarsi per andare incontro alle esigenze di cui tali donne possono essere portatrici.

Infatti la donna di cui parliamo spesso è sposata, è incinta o ha già dei figli, e chiede di conseguenza che sia data risposta, oltre ai bisogni immediati di protezione e aiuto rispetto al maltrattamento subito, anche alle altre questioni quali ad esempio: come fare a separarsi o divorziare e quindi come si configura il suo matrimonio, come si collocano i figli e quali misure di protezione è possibile attivare.

E' importante sempre considerare che la donna straniera mantiene un vincolo con il proprio Paese, tale per cui rimane sottoposta alle sue normative, nelle forme in cui il Paese stesso le ritiene applicabili.

Questo è un dato che va tenuto presente per verificare quale norma applicare e a quale autorità ricorrere quando un atto o fatto giuridico coinvolge la donna straniera. Anche qualora siano competenti le autorità e la normativa italiane, è importante che la donna straniera sia preparata ad affrontare le possibili conseguenze che l'atto italiano avrà nel suo Paese a seconda che sia o non sia riconosciuto come valido, o che in parallelo il marito decida di avviare autonome azioni.

Data questa premessa di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche, tenendo conto di quanto previsto dal diritto internazionale privato italiano²¹.

MATRIMONIO

²⁰ Patrizia Comito è consulente legale del Consultorio per le Famiglie Interetniche del CADR

²¹ Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"

Il matrimonio concluso tra due stranieri nel Paese d'origine è valido in Italia a condizione che lo sia per il Paese stesso, questo a prescindere dall'eventuale trascrizione dell'atto nello stato civile italiano²².

Ai fini della validità è importante accertarsi che per il Paese d'origine l'atto di matrimonio sia produttivo di effetti civili. Generalmente tali effetti non sono previsti per i matrimoni esclusivamente religiosi, o per quelli che avvengono secondo riti e tradizioni tribali qualora il diritto locale non ne consenta la registrazione nello stato civile o comunque non gli attribuisca riconoscimento giuridico.

In Italia è possibile concludere civilmente un matrimonio pur essendo stranieri, a condizione di documentare che non vi siano impedimenti al matrimonio in base alla propria legislazione nazionale²³. A tal fine si chiede un nulla osta al matrimonio alla propria autorità diplomatica consolare. Se vi fosse un impedimento che l'Italia non riconosce, in quanto ispirato a principi che l'ordine pubblico non assume come propri (es. impedimento per disparità di religione), è possibile concludere un matrimonio in Italia previa autorizzazione del Tribunale Ordinario²⁴ (Volontaria Giurisdizione), che verifica la natura dell'impedimento e l'assenza di ulteriori impedimenti.

Il matrimonio concluso in Italia è generalmente riconosciuto nel Paese d'origine se è stato preceduto dal rilascio di un nulla osta; successivamente alla conclusione del matrimonio si deve procedere alla trascrizione nei registri di stato civile del Paese, rivolgendosi al proprio Consolato.

Il matrimonio celebrato a seguito di autorizzazione del giudice, quindi senza nulla osta, non avrà valore nel Paese d'origine, stante la sussistenza dell'impedimento; di conseguenza nel proprio Paese non si sarà riconosciuti come coniugati.

Diritti e Doveri nel Matrimonio

I rapporti tra i coniugi sono disciplinati dalla legge del Paese di cui entrambi hanno la cittadinanza. Qualora la cittadinanza sia diversa,

²² art.28 L. 31.05.1995, n.218; art.19 DPR 3.11.2000, n.396

²³ art.116 cod. civ.; artt. 27, 28 L. 31.05.1995, n.218

²⁴ art. 98 cod. civ.

si applica la legge del luogo in cui la vita matrimoniale prevalentemente si svolge²⁵.

In Italia tra i principi di ordine pubblico rientra la parità tra marito e moglie e il rispetto reciproco. Tali principi non possono essere derogati da norme straniere, e comunque lo straniero è tenuto a sottostare alla normativa penale nel caso in cui commetta reato sul territorio italiano; ne consegue che eventuali azioni che configurano un maltrattamento sottostanno alla normativa penale e civile italiana²⁶.

In particolare sul maltrattamento

Nel caso in cui vi siano **situazioni di maltrattamento** è importante "accompagnare" la donna straniera nella conoscenza delle forme di tutela previste in Italia, sottolineando le conseguenze che l'attivazione di queste può determinare in Italia e nel Paese di origine. Si tratta infatti spesso di forme a lei poco note, anche culturalmente, sulle quali è bene soffermarsi insieme, nei limiti della condizione d'emergenza, con un approccio che tenga sempre conto dei due piani di confronto, quello con la normativa italiana e quello con il diritto, la cultura e la religione d'appartenenza.

L'eventuale condizione di clandestinità della donna può scoraggiare il ricorso all'intervento delle Forze dell'ordine; le donne temono infatti di essere a loro volta denunciate per l'irregolarità in cui si trovano ed essere quindi destinatarie di un provvedimento di espulsione. In questi casi si può valutare la possibilità di accedere direttamente all'Autorità Giudiziaria, attraverso una denuncia-querela sporta, anche tramite il legale, direttamente in Procura o, nell'ambito delle azioni civili, con ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 736 bis c.p.c.). L'Autorità Giudiziaria attiva il procedimento penale se sussistono le condizioni, e può disporre le misure di tutela per la donna (art. 342 ter c.c.), ma non ha competenza per disporre l'espulsione del cittadino straniero dal territorio italiano²⁷. E' comunque possibile chiedere, contestualmente alla denuncia, che il giudice autorizzi il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

²⁵ Art. 29, Legge 31.05.1995, n. 218

²⁶ Libro I, Titolo IX bis (artt. 342 bis – 342 ter) Codice Civile: "Ordini di protezione contro gli abusi familiari) art. 572 Codice Penale

²⁷ Il decreto di espulsione è emesso dal Prefetto ed eseguito dal Questore

Un'altra ipotesi che si può valutare, qualora ci siano figli minori e non sia sostenibile la scelta di rientro nel Paese di origine, è quella di chiedere al Tribunale per i Minorenni un'autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.286/98, sottolineando la vicenda di maltrattamento, l'eventuale denuncia sporta e la necessità di tutelare il proprio figlio. Il Tribunale per i Minorenni discrezionalmente valuterà l'ipotesi di apertura di un'indagine sociale e/o deciderà in merito alla richiesta di soggiorno. Ma anche in caso di risposta negativa non si corrono rischi a causa dell'irregolarità

Qualora il giudice emetta una sentenza di condanna del marito per maltrattamenti, occorre verificare come utilizzarla nel Paese di origine per attivare ulteriori azioni di tutela personale: infatti, il maltrattamento in alcuni Paesi può essere un motivo che giustifica la richiesta di divorzio della donna o comunque eventuali allontanamenti da casa allo scopo di proteggersi dalla violenza.

SEPARAZIONE e DIVORZIO

Lo straniero può rivolgersi al Tribunale italiano per separarsi e sciogliere il matrimonio a condizione che²⁸:

- uno o entrambi i coniugi risiedano, o abbiano il domicilio, in Italia, o abbiano celebrato in Italia il matrimonio
- il matrimonio celebrato all'estero sia trascritto nello stato civile italiano.

Il giudice italiano dovrà conoscere la legge che disciplina la separazione e/o il divorzio nel Paese dello straniero e l'applicherà nel caso in cui i coniugi abbiano la stessa cittadinanza²⁹, nel rispetto delle regole di diritto internazionale privato dei paesi coinvolti.

Si ricorrerà alla legge italiana:

- se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza
- se le norme applicabili sono contrarie all'ordine pubblico

²⁸ Art.32 L. 31.05.1995, n.218

²⁹ Art.31 L. 31.05.1995, n.218. Nell'applicazione della legge straniera occorre sempre considerare i principi di ordine pubblico italiano; alcuni giudici, sulla base di tali principi, non applicano direttamente il divorzio, ma procedono con la separazione, anche nei casi in cui la normativa straniera disciplini esclusivamente il divorzio

- se la legge nazionale dello straniero non disciplina la separazione e il divorzio

Non tutti i Paesi prevedono la separazione ma solo il divorzio o, viceversa, prevedono la separazione ma non il divorzio, quindi una sentenza di separazione e/o di divorzio non sempre potrà essere riconosciuta nel Paese d'origine. In questi casi la coppia continuerà a essere considerata sposata nel proprio Paese, sarà quindi opportuno verificare quali iniziative locali intraprendere per poter definire la propria condizione.

NASCITA DEI FIGLI IN ITALIA

I bambini stranieri che nascono in Italia sono iscritti nei registri dello stato civile italiano. A tal fine è necessario che i genitori siano identificabili attraverso un passaporto o un'attestazione di nazionalità.

Il fatto di nascere da genitori stranieri comporta l'attenzione ai seguenti aspetti:

La Cittadinanza³⁰

Il bambino che nasce in Italia acquista la cittadinanza del o dei genitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla loro legislazione nazionale.

La cittadinanza italiana è acquisita dal bambino che nasce in Italia, **solo se:**

- i genitori per la propria legge nazionale non possono trasmettere la loro cittadinanza
- i genitori sono apolidi (non hanno una cittadinanza)
- il bambino è abbandonato

Qualora in base alla loro legislazione nazionale, i genitori non possano trasmettere al figlio la cittadinanza occorre documentare tale fatto, possibilmente al momento della registrazione della nascita, all'Ufficiale di Stato Civile. A tal fine è utile una dichiarazione del proprio Consolato che espliciti le condizioni di legge per la trasmissione della cittadinanza ai figli.

³⁰ Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza". E' attualmente in discussione un disegno di legge che contiene modifiche all'acquisizione della cittadinanza italiana per nascita su territorio italiano, pertanto le regole indicate potranno cambiare.

L'Attribuzione del Cognome

L'attribuzione del cognome deve avvenire sulla base della legge nazionale del bambino³¹.

Tale legislazione deve essere portata a conoscenza dell'Ufficiale di Stato Civile che procede alla registrazione della nascita. A tal fine può essere utile una dichiarazione consolare che precisi la modalità di attribuzione del cognome. Se l'Ufficiale di Stato Civile non è messo a conoscenza della legislazione nazionale del minore, attribuirà il cognome nelle forme previste dalla legislazione italiana. Resta salva la possibilità di fare successivamente un'azione di rettifica, documentando la legislazione nazionale.

Il Riconoscimento di Figlio Naturale

Per riconoscere i figli naturali che nascono in Italia, è necessario che tale riconoscimento sia possibile in base alla propria legge nazionale³². I genitori devono quindi documentare che nulla osta al riconoscimento³³. In alcuni Comuni, per prassi, non è richiesto il nulla osta consolare, se il riconoscimento dei figli avviene al momento della nascita. Comunque il riconoscimento potrebbe essere disposto dal Tribunale per i Minorenni a seguito di istanza di dichiarazione giudiziaria di paternità o maternità. Per l'Italia in questi casi il bambino è attribuito legalmente a quel padre e/o a quella madre naturali, anche se gli stessi in base alla propria legge nazionale non potrebbero effettuare un riconoscimento di filiazione naturale. In tali ipotesi il bambino per il Paese d'origine dei genitori non esisterebbe, di conseguenza, qualora i genitori riuscissero a recarsi nel Paese con il bambino, non verrebbe giuridicamente considerato loro figlio.

La Registrazione/Trascrizione nello Stato Civile del Proprio Paese

³¹ Legge 19.11.1984, n. 950 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi ed ai nomi adottate a Monaco il 5 settembre 1980"

³² Art. 35, Legge 31 maggio 1995, n. 218

³³ Art. 42, DPR 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"

La nascita dei bambini stranieri deve essere registrata anche presso il proprio Consolato competente per poter rispettare le disposizioni anagrafiche del proprio Paese e per poter ottenere il passaporto. E' importante verificare se occorre procedere entro un tempo stabilito e quali documenti esibire.

L'Acquisizione dei Documenti Utili per i Bambini

Il bambino straniero deve essere munito di passaporto, anche se nasce da genitori irregolari. La richiesta di passaporto va fatta nel momento in cui si registra la nascita del bambino presso il proprio Consolato.

Se il o i genitori hanno un permesso di soggiorno, dopo aver acquisito il passaporto, occorre iscrivere il bambino sul o sui relativi permessi di soggiorno.

Se i genitori sono irregolari, il bambino seguirà la loro condizione di irregolarità per cui non potrà avere un permesso di soggiorno, salvo casi speciali in cui interviene il Tribunale per i Minorenni con misure di protezione.

LA PROTEZIONE DEI MINORI

Il minore straniero che vive in Italia è equiparato al minore italiano per quanto riguarda la sua protezione; si applicano quindi le stesse misure e si ricorre alle stesse autorità. Le autorità del Paese d'origine potrebbero chiedere l'applicazione della propria legge, ma solo previa comunicazione alle autorità italiane. L'Italia rimane comunque competente qualora si presentino situazioni particolarmente gravi che richiedano interventi urgenti³⁴.

In questo ambito alcuni principi di ordine pubblico prevalgono sull'eventuale normativa straniera applicabile in base alla nazionalità dei genitori: per esempio nel caso in cui, in seguito a episodi di maltrattamento intrafamiliare, la madre si allontani dal marito con il/i bambino/i al fine di proteggere se stessa e il/i figlio/i.

Qualora le Forze dell'Ordine siano chiamate a intervenire in situazioni di maltrattamento intrafamiliare e vi siano minori, sono tenute a effettuare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni,

³⁴ L'art. 42, Legge 31 maggio 1995, n. 218, che richiama la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la Legge 24 ottobre 1980, n. 742

che attiverà un'indagine per verificare le condizioni del minore, coinvolgendo i servizi sociali, per definire un idoneo provvedimento di tutela.

PERMESSO DI SOGGIORNO

La donna straniera che ha un permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, può chiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per studio.

La donna straniera irregolare potrebbe ottenere un permesso di soggiorno solo in casi molto particolari:

- a) se è in gravidanza, può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche fino al sesto mese dalla nascita del figlio
- b) se ha un figlio minore con problemi di salute, o se c'è un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, o se il figlio minore è regolarmente soggiornante perché iscritto sul permesso di soggiorno del padre, o se il figlio minore sta frequentando la scuola dell'obbligo, può chiedere al Tribunale per i Minorenni di essere autorizzata a soggiornare temporaneamente in Italia perché necessario allo sviluppo psico-fisico del bambino ai sensi dell'art. 31 D. L.vo 286/98. L'autorizzazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale ed è temporanea, qualora sia rilasciata il relativo Decreto andrà portato in questura per chiedere un permesso di soggiorno per "assistenza minore", rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
- c) se è avviato un procedimento penale come parte lesa, per i maltrattamenti subiti e l'Autorità Giudiziaria concede un nulla osta al temporaneo soggiorno per esigenze processuali, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia (art. 11 DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04), questo soggiorno è temporaneo (tre mesi) e non consente di svolgere attività lavorativa. Qualora abbia un figlio minore regolarmente soggiornante può verificare se successivamente chiedere la coesione familiare con il figlio nei termini di seguito descritti.

- d) se ha un figlio minore regolarmente soggiornante (è iscritto sul soggiorno del padre o ha un soggiorno per motivi familiari perché segue il padre), può chiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio (artt. 29 co.6 e 30 co.1 lett.c D.L.vo 286/98) a condizione che abbia già un permesso di soggiorno anche temporaneo (ad es. per giustizia, per assistenza minore,...) o che il soggiorno non sia scaduto da oltre un anno. Le sarà dato un soggiorno per motivi familiari di 1 anno entro il quale dovrà trovare casa e lavoro per poterlo rinnovare alla scadenza.
- e) se ha un figlio minore italiano (perché nato da padre italiano o perché ha acquisito la cittadinanza italiana per nascita alle condizioni sopra descritte) può avere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

CAPITOLO 4

LE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

a cura di Sr Claudia Biondi, Anny Pacciarini e Sabrina Ignazi³⁵

Una riflessione sui Modelli di Comunità

L'apertura dei primi Centri antiviolenza³⁶ in Italia risale agli anni '80, quale naturale risposta alle analisi dei movimenti femministi, riguardo alla presa di coscienza delle donne dei propri diritti in senso generale e, in particolare, del diritto di sottrarsi a situazioni di violenza e di ricevere accoglienza e tutela.

Parallelamente si sono costituite anche Linee telefoniche rosa che offrono alle donne un'accoglienza e una relazione di aiuto e che usufruiscono dei molteplici servizi in rete per dare risposte congruenti alle esigenze delle donne che chiedono aiuto.

La vera presa in carico delle donne maltrattate viene, però, effettuata dai Centri antiviolenza alcuni dei quali, attraverso una relazione di genere, offrono un percorso di accoglienza nel progetto di uscita dalla violenza, che può comprendere: consulenza legale, sostegno psicologico, percorsi di psicoterapia, gruppi di auto-aiuto, orientamento al lavoro, supporto per la ricerca di soluzioni abitative ecc.

Accanto all'attività dei Centri antiviolenza avendo raccolto l'esigenza delle donne di essere protette tempestivamente, per sottrarle alla persona maltrattante, sono state aperte, in alcuni casi dagli stessi Centri antiviolenza ma anche da altre realtà, delle Case per l'ospitalità delle donne. La Casa di ospitalità è un servizio fondamentale, dove la donna può trovare non solo protezione, ma anche l'opportunità di superare la situazione di solitudine e

³⁵ Sr Claudia Biondi è coordinatrice dell'Area Maltrattamento e Grave Disagio della Donna, Anny Pacciarini è responsabile della Segreteria Maltrattamento, Sabrina Ignazi è collaboratrice della Caritas Ambrosiana.

³⁶ Attualmente fanno parte del Coordinamento nazionale un centinaio di centri, di cui 36 con Case di ospitalità (12 centri sono in Lombardia). Questi centri, alcuni storici, altri di più recente costituzione, sono gestiti da associazioni di volontariato, cooperative sociali, e talvolta finanziati in parte o totalmente da Istituzioni pubbliche.

ricevere tutti i sostegni materiali e psicologici di cui necessita, soprattutto nella fase iniziale del suo percorso verso l'autonomia. E' utile inoltre sottolineare che, nonostante la legge³⁷ preveda la possibilità di allontanare il familiare violento, nelle situazioni particolarmente pericolose ciò non è sempre possibile o opportuno ed è quindi utile prevedere la temporanea uscita da casa della donna, utilizzando questa fase anche per "prendersi cura" di sé e per espletare l'avvio delle pratiche legali, offrendole una temporanea accoglienza in Comunità.

Le Comunità/Case di ospitalità, pur occupandosi tutte di donne che subiscono violenza o comunque di donne in situazione di grave disagio, hanno differenti modelli di intervento. Non a caso è sorta l'esigenza da parte di alcune associazioni³⁸ di verificare e confrontare il proprio modello, anche alla luce dell'evoluzione del fenomeno e del contesto culturale e sociale di appartenenza delle donne ospitate.

Base e strumento per la discussione è stato lo schema seguente.

Schema per la riflessione³⁹



³⁷ Legge n.154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", vedi capitolo precedente

³⁸ Vedi elenco in "Appendice - Enti e associazioni che hanno partecipato al gruppo di riflessione"

³⁹ Alcuni elementi nella riflessione non sono stati sviluppati

- équipe educativa
- **RESPONSABILTA'**
 - chi decide ingressi e dimissioni e con quale procedura
 - chi si occupa della donna e del suo percorso
 - chi e come accompagna la donna all'uscita e con quale procedura
- **PROGETTUALITA'**
 - chi è il referente del progetto della singola donna
 - quali elementi del progetto (es. casa, lavoro)
 - quali risorse disponibili, risorse attivabili
 - chi le attiva e come
 - gestione rete sociale e parentale della donna
 - ...
- **L'INVIO** → Servizio pubblico o privato: quale coinvolgimento e quali competenze
- **L'ESITO** → Dopo l'uscita dalla Comunità e la verifica nel tempo
- **TIPOLOGIA UTENZA**
 - problematiche miste o mono problematiche
 - etnie miste
 - limite
 - risorsa

L'approfondimento è stato un luogo nel quale ognuna ha potuto esprimere liberamente pensieri ed esperienze senza la preoccupazione di arrivare a sintesi condivise. Quanto espresso di seguito è il risultato della riflessione.

Lo scambio di informazioni e di riflessioni durante il lavoro di analisi ha confermato l'esistenza di differenti modelli di Comunità, riconoscendo che alcuni nodi problematici non possono trovare un'unica e immediata soluzione.

È chiaro come il modello di Comunità adottato debba essere definito nelle sue caratteristiche e nei suoi obiettivi, soprattutto per poterlo "comunicare" correttamente agli Enti che richiedono l'ospitalità per le donne.

Infatti sarebbe estremamente importante, per lo sviluppo del progetto della donna, che le caratteristiche della Comunità rispondano adeguatamente alle sue esigenze e a quelle degli eventuali figli.

Indirizzo segreto: risorsa o vincolo?

Nel Coordinamento sono presenti Comunità che hanno fatto l'una o l'altra scelta:

- **COMUNITÀ CHE HANNO ADOTTATO L'INDIRIZZO SEGRETO**

Queste Comunità riconoscono che, in situazioni altamente a rischio, l'indirizzo segreto (che non va comunicato a nessuno) è l'elemento indispensabile per la protezione delle donne. Ma se questo rappresenta una risorsa nella prima fase della presa in carico, quando la permanenza si protrae a lungo nel tempo, l'indirizzo segreto diventa invece un vincolo.

Il periodo di ospitalità in Comunità a elevata protezione non dovrebbe superare i sei mesi. Spesso, invece, i tempi si allungano per fattori burocratici, per esigenze dei Tribunali in presenza di minori, per la frequenza scolastica...

La permanenza in una struttura a elevata protezione comporta seri limiti per la donna, che non può sviluppare le sue relazioni parentali e amicali significative, e per i minori, che non possono sviluppare i normali rapporti con i coetanei che sono basati anche sullo scambio di visite. Le adolescenti hanno in genere l'esigenza di socializzazione e di identificazione con il gruppo dei pari, ai quali viene vietato, ad esempio, anche il semplice accompagnamento sotto casa. Allo stesso modo, l'indirizzo segreto pone ostacoli anche per l'accesso in Comunità del volontariato, risorsa importante perché permette di accrescere gli scambi interpersonali delle donne con la realtà esterna.

La soluzione è poter limitare l'ospitalità nella Casa a indirizzo segreto per il tempo strettamente necessario alle esigenze di protezione della donna e dei suoi figli. Il nucleo dovrebbe poi essere trasferito in una Comunità che riesca a modulare la giusta riservatezza in base alle necessità di instaurare relazioni importanti per lo sviluppo del progetto d'autonomia.

- **COMUNITÀ CON INDIRIZZO RISERVATO**

Queste Comunità concordano sull'importanza della riservatezza e, in situazioni particolarmente gravi, è la Comunità stessa che suggerisce al Servizio inviante di rivolgersi a Case che offrono una più elevata protezione.

Il vantaggio di un indirizzo solo "riservato" consiste nella possibilità di permettere alle donne e agli eventuali figli di coltivare la propria rete familiare e amicale positiva, quale risorsa anche per il proprio futuro, potendole anche accogliere in Comunità. Ciò vale anche per le figure esterne di volontariato che sono sempre un arricchimento per la vita di Comunità e per le persone ospiti. L'eventualità e la positività di un indirizzo riservato è emerso anche dall'esperienza di Case d'ospitalità non specifiche per il maltrattamento, che accolgono donne con disagi trasversali offrendo loro risposte diversificate.

E' evidente che alcune Comunità hanno privilegiato l'occuparsi di donne vittime di violenza, mantenendo la specificità dell'indirizzo segreto, mentre altre hanno scelto di ospitare anche donne che provengono da situazioni di difficoltà in senso più generale, e quindi la Comunità mette in atto criteri di riservatezza solo per le situazioni che lo richiedano.

Vale comunque la pena ricordare che, per una buona protezione della donna, l'indirizzo segreto della Comunità è importante, ma non sufficiente. Altri elementi devono concorrere, alcuni dipendenti direttamente dalla donna, quali ad esempio l'essere prudente negli spostamenti, sostituire la cartaSim e non usare imprudentemente il telefonino, altri dai dipendono dai Servizi Sociali dove la donna deve accedere per lo sviluppo del suo progetto d'autonomia, quali ad esempio fissare gli appuntamenti in orari diversificati, come pure aver cura di non esplicitare nelle relazioni l'indirizzo della Comunità, sapendo che l'attore della violenza potrebbe acquisirlo.

Tipologia d'intervento/offerta

Le strutture di ospitalità si distinguono principalmente in Pronto Intervento (per l'accoglienza in situazioni di emergenza e avvio progetto), Prima accoglienza (per il proseguimento del progetto) e Seconda accoglienza (per il suo consolidamento).

I modelli di Comunità sono differenti ed è quindi importante individuare per la donna la Comunità che risponda, per quanto possibile, alle sue esigenze, in base allo sviluppo del suo percorso progettuale. Nelle situazioni in cui sono presenti anche dei bambini, la progettualità è caratterizzata dalla complessità della presa in carico contemporanea di due o più soggetti (madre e figli), ciascuno portatore di una propria dinamica interna, per cui occorre prevedere anche il supporto della relazione mamma/bambino.

Possiamo sintetizzare le fasi dell'ospitalità come segue:

- La prima fase prevede Comunità di Pronto Intervento che hanno la possibilità di ospitare le donne (sole o con figli) anche in situazioni d'urgenza a scopo di protezione. In questo tempo, che può andare dai 15 ai 60 giorni, la Casa offre alla donna e ai figli protezione, un momento di "sollevio" necessario per una riflessione relativa al proprio futuro e l'eventuale avvio di un percorso;
- La seconda fase prevede Comunità di Prima Accoglienza, con tempi medio/lunghi di ospitalità (dai 4, 6 mesi, all'anno). Avviata la conoscenza della storia della donna e dei suoi obiettivi, da un lato viene aiutata a riappropriarsi della stima di sé e della consapevolezza delle proprie capacità, dall'altro viene supportata nei percorsi legali, di orientamento al lavoro, nella ricerca delle soluzioni abitative e di eventuali percorsi terapeutici;
- La terza fase prevede strutture di Seconda Accoglienza, che accolgono le donne che hanno già raggiunto un buon livello di autonomia personale ed economica. L'ospitalità solitamente avviene in appartamenti in condivisione con altre donne; viene richiesto un contributo per le spese di gestione. Il tempo di permanenza, in genere un anno, viene utilizzato per migliorare e per consolidare l'indipendenza economica, per cercare casa e per rinforzare la donna nel suo progetto.

In ogni fase di ospitalità, è utile una rete parentale/amicale quale riferimento importante per un supporto affettivo e per la socializzazione della donna, e da una Rete istituzionale, costituita appunto da Istituzioni, Servizi pubblici o privati, quali risorse per lo

sviluppo del progetto (corsi di formazione, ricerca lavoro, ricerca casa...).

Alcune Comunità di Prima accoglienza offrono anche posti di Pronto intervento, altre Comunità si avvalgono invece di risorse esterne (es. camere in albergo).

La soluzione adottata da alcune Comunità di mettere a disposizione posti sia di Pronto intervento sia di Prima accoglienza viene declinata in tre differenti modalità:

- il Pronto intervento viene separato sia a livello logistico che progettuale dalla Prima accoglienza: i posti per il Pronto intervento sono predeterminati e destinati esclusivamente a un'ospitalità temporanea. L'inserimento in Prima accoglienza può essere fatto per donne già in Pronto intervento che, pur rimanendo nella stessa Comunità, vengono trasferite in altro spazio, oppure per donne provenienti dall'esterno;
- il Pronto intervento e la Prima accoglienza sono separati solo a livello progettuale: si trovano nella stessa struttura, i posti non sono nettamente separati, ma il progetto è ben definito e separato. Anche in questo caso, una volta che la fase di Pronto intervento è conclusa, la donna avvia la fase di Prima accoglienza, per lo sviluppo del suo progetto, con la possibilità di rimanere nella stessa Comunità. I posti destinati al Pronto intervento sono prestabiliti;
- il Pronto intervento e la Prima accoglienza non sono separati né a livello logistico né a livello progettuale: utilizzano gli stessi spazi, la prima accoglienza diventa per la donna il naturale proseguimento del pronto intervento. Questa modalità se, da un lato, permette l'ospitalità immediata delle donne, dall'altro, satura i posti di pronto intervento, fino al momento della conclusione del percorso progettuale.

La doppia gestione di Pronto intervento e di Prima accoglienza negli stessi spazi comporta problemi organizzativi. Alcune Comunità che adottano questo modello si sono interrogate in merito alla sua funzionalità.

Nel percorso progettuale ciascuna delle tre fasi (Pronto intervento, Prima e Seconda accoglienza) ha una sua funzione specifica che risponde a necessità ben precise della donna, che vanno dall'accoglienza in emergenza e alla protezione prima, dall'avvio del percorso all'autonomia dopo. Per questo viene riconosciuta una maggiore efficacia dell'intervento nel caso in cui i tre servizi siano chiaramente distinti dal punto di vista non solo progettuale, ma anche logistico. La condivisione degli spazi da parte delle donne che si trovano in fasi diverse del percorso può comportare interferenze progettuali.

In particolare la Seconda accoglienza deve necessariamente essere separata dalle strutture a maggiore protezione: in questa fase infatti la donna deve poter sperimentare e sviluppare le proprie risorse per acquisire una completa autonomia.

Gli operatori

Nelle Comunità di prima accoglienza la presenza delle educatrici varia in relazione al bisogno della donna e alla fase del suo percorso.

Generalmente nelle Comunità opera, oltre al personale educativo retribuito, anche personale volontario (qualche volta anche giovani tirocinanti o in servizio civile).

Le persone volontarie sono una risorsa preziosa, affiancano le ospiti nelle attività quotidiane all'interno delle strutture e nell'organizzazione del tempo libero, permettendo loro di sperimentare molteplici relazioni.

Alcune Comunità che ospitano le donne con i figli stanno sperimentando la presenza di personale maschile, operatori e volontari, ritenuto particolarmente significativo per i bambini, non solo per le attività ricreative o scolastiche, ma anche e soprattutto quale opportunità di far conoscere ai bambini, che hanno subito violenza o che sono stati testimoni di violenza familiare, dei modelli maschili positivi.

Nelle Comunità il personale educativo può essere presente 24 ore su 24, oppure solo in orario diurno e serale.

In alcune Comunità gestite da religiose il personale è presente in orario diurno, mentre per la notte sono presenti le suore, che spesso fanno vita di Comunità con le donne ospiti.

Nella seconda accoglienza gestita perlopiù da associazioni di volontariato collaborano persone volontarie non presenti in

maniera costante, ma disponibili nel supportare le donne in base alle necessità personali, offrendo loro anche una relazione di aiuto.

L'organizzazione del personale è più o meno articolata a seconda delle dimensioni della Comunità. In tutte le Comunità è presente una responsabile che si avvale della collaborazione di altre operatrici. L'équipe si riunisce periodicamente per discutere o verificare lo sviluppo dei progetti personalizzati, quasi sempre è previsto un supporto di supervisione.

L'invio

L'invio delle donne nelle ospitalità può avvenire su richiesta di Enti pubblici, in particolar modo quando la donna che ha bisogno di protezione ha anche dei figli che direttamente o indirettamente subiscono maltrattamenti. E' infatti considerata violenza nei loro confronti anche assistere alle violenze del padre verso la madre; in questi casi il Tribunale per i Minorenni emette un provvedimento a tutela della madre coi propri figli e incarica l'Ente locale di monitorare e riferire sulle competenze genitoriali. Gli incontri dei bambini con il loro padre avvengono in presenza di operatori in luoghi protetti (definiti "spazio neutro"), esterni alla Comunità.

In altri casi, l'invio avviene da parte di Enti privati, spesso quando la donna che chiede protezione è adulta e sola. Occuparsi di lei non rientra infatti nelle competenze obbligatorie dei Comuni, anche se va riconosciuto che scelte locali, dovute in genere alla sensibilità di amministratori e di operatori, sono comunque orientate a farsi carico anche di progetti di donne senza figli minorenni.

Il filtro per l'ingresso nell'ospitalità può essere affidato a un servizio esterno⁴⁰ oppure effettuato all'interno della Comunità stessa.

In Comunità, il filtro può essere svolto direttamente dalla persona responsabile, in genere quando si tratta di piccole associazioni, o dall'équipe multidisciplinare (assistente sociale, psicologa, educatrice), quando si tratta di associazioni di dimensioni più vaste, dove l'organizzazione è più articolata.

Il Progetto

⁴⁰ Ad esempio la Caritas Ambrosiana fa da filtro per Casa Futura della cooperativa La Grande Casa

Chi svolge la funzione di filtro per l'ospitalità deve fare attenzione che le caratteristiche e le esigenze della donna siano compatibili con il modello adottato dalla Comunità presa in considerazione.

Le richieste di ospitalità da parte degli Enti pubblici o privati devono essere accompagnate dalle informazioni necessarie per capire se il modello di Comunità può rispondere ai bisogni della donna. Quando si tratta di accoglienze d'emergenza la conoscenza della donna, della sua situazione e delle sue prospettive, avverrà successivamente all'ingresso; la funzione del Pronto intervento è anche quella di offrire un tempo per raccogliere tutti gli elementi per attivare le risorse della donna utili nel proseguimento del suo progetto. Quando l'ospitalità non è in regime di emergenza è l'operatore sociale inviante che trasmette le informazioni alla Comunità. Le informazioni trasmesse dovrebbero essere le più complete e corrette per evitare il più possibile eventuali problemi che si potrebbero presentare durante l'inserimento e successivamente, rendendo più complicato il percorso della donna verso la sua autonomia.

Quindi se, da un lato, la Comunità deve rendere visibile il proprio modello, dall'altro, l'Ente inviante deve assumere e trasmettere tutte le informazioni utili a valutare la compatibilità col modello di Comunità.

Alcune Comunità si fanno carico prevalentemente della gestione della quotidianità della donna, rinviando all'esterno l'elaborazione del progetto e le relative verifiche; altre invece prendono in carico la donna e il suo percorso progettuale complessivamente.

In ogni caso è indispensabile che venga sempre definito ed esplicitato:

- chi ha la regia e si assume la responsabilità del progetto (prevalentemente l'Ente inviante)
- quali sono gli obiettivi (definendoli periodicamente con la donna stessa)
- quale rete interna ed esterna alla Comunità verrà attivata per rispondere alle necessità della donna e dei suoi eventuali figli
- quale rete amicale/parentale positiva la donna porta con sé e come tale deve essere mantenuta e valorizzata.

Obiettivo del progetto individuale è promuovere una graduale autonomia della donna, partendo dalla consapevolezza che le ospiti non sono solo portatrici di problemi, ma anche di risorse personali che possono e devono essere messe in campo.

All'interno della Comunità sono spesso previsti degli incontri periodici con tutte le ospiti, per discutere della quotidianità e delle relazioni tra le donne e degli incontri individuali per lo sviluppo dei singoli progetti.

L'esito

L'uscita dal percorso di ospitalità è concordata con l'Ente inviante e con la donna stessa, in base all'autonomia raggiunta, autonomia che dipende in parte dalla donna, in parte dalle risorse sociali (casa, lavoro...).

Dopo l'uscita dalla Comunità molte donne mantengono rapporti con le educatrici, alcune in maniera sporadica ma costante nel tempo. Questo avviene in minor misura per le strutture di seconda accoglienza, perché il progetto è giustamente più orientato al rinforzo dell'autonomia della donna e meno connotato a livello di relazione.

Spesso soprattutto quando la donna ha bambini piccoli, le Comunità restano il punto di riferimento delle donne dimesse. Il raggiungimento dell'autonomia è un punto di arrivo ma anche di una nuova fase, altrettanto delicata, soprattutto se il percorso in ospitalità è stato lungo, infatti in alcuni casi l'uscita dalla Comunità non viene vissuta dalla donna come conquista dell'autonomia, ma come perdita di un punto di riferimento forte.

Potrebbe essere opportuno prevedere un momento di confronto tra i servizi invianti e la Comunità dopo la dimissione della donna per monitorare l'esito del progetto globale.

Tipologia di utenza

- **DONNE PORTATRICI DI PROBLEMATICHE DIVERSE**

Alcune Comunità accolgono rigorosamente solo donne vittime di violenza e/o di maltrattamento. Altre, invece, accolgono donne con differenti problematiche per andare incontro a bisogni altrimenti

non tutelati, come nel caso di donne adulte sole che non rientrano nelle competenze obbligatorie degli Enti locali.

Sempre di più si presentano donne per le quali il maltrattamento e la violenza, pur essendo presenti, non sono la problematica prevalente; in questi casi la disponibilità di strutture di ospitalità flessibili favorisce la presa in carico delle donne.

La gestione delle Comunità che si occupano di problematiche miste non è facile: l'approccio progettuale, i tempi di permanenza, le esigenze e l'intervento educativo sono estremamente differenti in relazione alle diverse storie e situazioni.

D'altro canto è possibile ravvisare un tratto positivo nel confronto tra le donne portatrici di problematiche diverse; si tende in questo modo a ridurre il rischio che la donna maltrattata concentri l'attenzione unicamente sul proprio problema, considerato assoluto e più facilmente sviluppi relazioni di mutuo aiuto.

- **DONNE DI ETNIE DIVERSE**

Tutte le Comunità sono aperte ad accogliere donne indipendentemente dal Paese di provenienza.

In alcune situazioni la convivenza tra le diverse etnie rappresenta un vero e proprio nodo problematico.

Le differenze di tipo culturale si riflettono anche semplicemente nella gestione degli spazi comuni (pulizie e turni), che può diventare un reale motivo di conflitto tra le ospiti; accogliere donne di diverse etnie può rappresentare tuttavia una risorsa. L'approccio multietnico è sicuramente complesso, ma favorisce la conoscenza e il confronto con altre culture e sollecita la ricerca di canali di mediazione.

Lo sforzo di conoscere le diverse culture evita le semplificazioni e l'attribuzione unicamente alla cultura di appartenenza di alcuni elementi problematici che sono invece più riconducibili alla storia individuale di ciascuna donna (ceto e istruzione, provenienza rurale o cittadina ecc.) o alle caratteristiche della sua personalità.

Ogni operatrice impegnata nel processo di aiuto deve, quindi, tenere conto sia dei codici culturali diversi, sia delle differenze di personalità.

Un ulteriore nodo problematico collegato all'accoglienza di donne straniere riguarda gli aspetti legali e burocratici del loro status giuridico in Italia. Nel caso l'ospitalità avvenga su invio di Enti pubblici, le donne solitamente sono provviste di permesso di

soggiorno o ne sono in attesa. Non sono infrequenti i casi in cui, però, il permesso scada nel corso del progetto e non sempre ci sono le condizioni per il rinnovo. In queste situazioni l'Ente pubblico inviante, non potendo mantenere la presa in carico della donna, lascia la Comunità sola nella sua gestione.

Il problema del permesso di soggiorno coinvolge in particolare le Comunità di Pronto intervento che spesso accolgono anche donne irregolari o clandestine. La scelta è motivata dal fatto che si tratta generalmente di situazioni d'emergenza per le quali è doveroso far prevalere il diritto di protezione della donna, rinviando a momenti successivi la ricerca di una possibile soluzione purtroppo non sempre attuabile.

Lo status giuridico della donna che ha subito violenza è un nodo di non facile e immediata soluzione che condiziona radicalmente il progetto d'autonomia.

Osservazioni conclusive

Il lavoro di riflessione sull'ospitalità del Coordinamento donne maltrattate, qui sintetizzato nei passaggi più significativi, non vuole essere esaustivo della complessità che caratterizza le situazioni delle donne che subiscono violenza e delle risorse che sono attivabili in loro tutela.

Al contrario, lo scopo di questo tentativo di analisi è condividere e stimolare nuove riflessioni sulle metodologie e su alcuni nodi problematici rilevati con l'esperienza di chi lavora sul campo da molti anni.

APPENDICE

I CENTRI E I SERVIZI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA STESURA DEL MANUALE

CARITAS AMBROSIANA - AREA MALTRATTAMENTO E GRAVE DISAGIO DELLA DONNA

Via San Bernardino, 4 – 20122 Milano

Tel. 02/76037.252 - 352 – Fax 02/76021676

E-mail: maltrattamentodonne@caritas.it - Sito web: www.caritas.it

L'Area si occupa di studio e ricerca, informazione e sensibilizzazione, formazione di operatori e volontari, promozione di nuovi servizi, coordinamento delle realtà che si occupano di violenza alle donne, consulenza e orientamento alle comunità parrocchiali e ai servizi pubblici, rapporti con le Istituzioni e con le Forze dell'Ordine. L'intervento diretto con le donne viene svolto dal Servizio Disagio Donne (Se.D.) che offre ascolto e accoglienza, allo scopo di accompagnare la donna "attraverso la relazione di aiuto donna con donna" a scelte consapevoli per costruire un percorso di autonomia, salvaguardando il suo diritto e quello dei figli di uscire dalla sfera della violenza domestica per ritrovare situazioni di benessere e di serenità. Le azioni consistono in: ascolto della donna maltrattata; consulenza, presa in carico ed elaborazione di progetti individuali a favore delle donne maggiorenni con o senza figli; inserimento delle donne nelle strutture di ospitalità.

CERCHI D'ACQUA S.C.R.L. - ONLUS

Via Verona, 9 - 20135 Milano

Tel. 02/58430117 - Fax 02/58311549

E-mail: info@cerchidacqua.org – Sito web: www.cerchidacqua.org

Orari: da Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 18

Cerchi d'Acqua offre, con il consenso delle donne, nel rispetto dell'anonimato e della riservatezza, percorsi di elaborazione del trauma: accoglienza telefonica per raccogliere le prime richieste di aiuto; colloqui di accoglienza per comprendere la situazione; consulenze specialistiche (legali, di orientamento al lavoro, di sostegno psicologico, gruppi di auto-aiuto, psicoterapie ecc.),

attività di formazione e sensibilizzazione. Cerchi d'Acqua si rivolge anche alle persone della rete relazionale (parenti, fidanzati, amiche/i) delle donne che subiscono maltrattamento e ai bambini/e che assistono a episodi di violenza sulla propria madre, per affrontare il disagio indiretto del trauma.

C.A.DO.M. – CENTRO AIUTO DONNE MALTRATTATE – Monza e Brianza Onlus

Via Mentana, 43 – 20052 Monza (Milano)

Tel. 039-2840006 - Fax 039-2844515

E-mail: cadomonza@centrodonnemaltrattate.191.it

Sito web: www.cadom.it

Orari: segreteria telefonica 24 ore su 24

- martedì dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.30

- mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

- giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ; dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.30

Il CADOM offre: colloqui di accoglienza delle donne per chiarire insieme i problemi e definire le tappe di un percorso di uscita dalla violenza; consulenza legale extragiudiziale; colloqui di consulenza psicologica; corsi periodici di formazione per aspiranti volontarie; supervisione dell'attività sotto l'aspetto psicologico e legale; corsi di formazione per operatori esterni al Centro (operatori socio-sanitari, forze dell'ordine, insegnanti ecc.); progetti per la prevenzione della violenza e la diffusione di informazioni e conoscenze in materia, nelle scuole superiori; progetti di autostima; studio del Diritto di famiglia e della sua evoluzione, nonché attività di impulso a modifiche legislative; raccolta ed elaborazione dei dati sul fenomeno della violenza contro le donne.

CADR – Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni

C.so Porta Ticinese, 33 – 20123 Milano

Tel. 02/8375476 ; 335/874649 - Fax 02/58100949

E-mail: consultorio@cadr.it – Sito web: www.cadr.it

Orari: su appuntamento

Il CADR nasce come strumento per favorire la reciproca conoscenza e la comunicazione fra le differenti identità religiose ed

etniche presenti nella società italiana, allo scopo di promuovere la cultura del rispetto e del dialogo. Oltre al servizio di documentazione, alla formazione e all'aggiornamento di operatori, insegnanti, assistenti sociali, ha attivato il *Consultorio per le Famiglie Interetiche*. È un servizio dedicato a coloro che direttamente (singoli, coppie, famiglie o professionisti e volontari dei servizi pubblici e del privato sociale a contatto con nuclei familiari misti o immigrati) necessitano di consulenza di tipo sociologico, culturale, legale e religioso in merito alle dinamiche proprie delle famiglie miste o immigrate, in particolare musulmane. La consulenza, gratuita, può essere richiesta via mail o di persona, previo un appuntamento.

**CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE –
MILANO**

Via Piacenza, 14 - 20135 Milano

Tel 02/55015519 - Fax 02/55019609

E-mail: cadmimi@tin.it – Sito web: www.cadmi.org

Orari: dal Lunedì al Giovedì 10.00-13.00 e 14.30-18.00

La Casa di Accoglienza delle donne maltrattate di Milano nasce come progetto nell'UDI di Milano. Apre il primo centralino in Italia contro la violenza domestica nel 1988 e nel 1990 si costituisce come associazione di volontariato, in seguito Onlus. Nel tempo si affermano e allargano gli spazi di accoglienza, di ospitalità, di formazione e di ricerca, di progetti europei rivolti al vantaggio delle donne che subiscono maltrattamenti in famiglia, donne sole e con figli. L'elaborazione continua della metodologia dell'accoglienza, rivolta a sostenere e valorizzare il percorso delle donne in disagio, porta nel 2001 ad aprire il progetto "Uscire dal deserto" rivolto alle giovani donne che subiscono violenza da familiari. Si aggiungono, nel 2006, lo sportello di consulenza contro la violenza economica e lo sportello settimanale per insegnanti e studenti delle scuole medie superiori nell'ambito del *Progetto dare voce al silenzio gestito con Amnesty International*. Dal 2006 si apre un nuovo progetto di sostegno e ospitalità contro le molestie continuate e persecutorie (stalking), "le vorremmo libere e felici, ma soprattutto vive", con il particolare coinvolgimento e formazione della polizia di stato.

OSSERVATORIO DONNA – PROVINCIA DI MILANO

Via Guicciardini, 6 – 20129 Milano

Tel. 800.097.999 – Fax 02/ 7740 3309

E-mail: osservatorio_donna@provincia.milano.it

Sito web: www.provincia.milano.it/donne

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 19

L'Osservatorio Donna della Provincia di Milano, ha attivato nel 2000 una Linea telefonica gratuita, l'800.097.999, alla quale le donne possono rivolgersi per sottoporre qualsiasi quesito. Basta chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19: risponderanno operatrici appositamente formate che offriranno non solo un attento ascolto, ma anche un'accurata informazione sui servizi presenti sul territorio, un orientamento sui percorsi da seguire per affrontare situazioni personali, familiari e lavorative anche particolarmente difficili e, in casi particolari, anche una consulenza specialistica da parte dei nostri esperti in diritto di famiglia, psicologia, previdenza, diritto del lavoro, infertilità di coppia.

**ENTI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO
PARTECIPATO AL GRUPPO DI RIFLESSIONE
(VEDI CAP. 4)**

Associazione Donna e Madre ONLUS

Via Ascanio Sforza, 75 – 20141 Milano
tel. 02/89546013
e-mail: donnaemadre@libero.it - sito: www.donnaemadre.it

Associazione Telefono Donna

Via Zezio, 60 – 22100 Como
tel 031/304585
e-mail: segreteria@telefonodonnacomo.it

C.A.DO.M. - Centro Aiuto Donne Maltrattate

Via Mentana, 43 - 20052 Monza (Mi)
tel. 039/2840006 - fax 039/2844515
e-mail: cadomonza@centrodonnemaltrattate.191.it
sito: www.cadom.it

**CADR – Centro Ambrosiano di Documentazione per le
Religioni**

C.so Porta Ticinese, 33 – 20123 Milano
tel. 02/8375476 - fax: 02/58100949
e-mail: cadr@cadr.it - sito: www.cadr.it

**Caritas Ambrosiana - Area Maltrattamento e Grave Disagio
della Donna**

Via San Bernardino, 4 – 20122 Milano
tel. 02/76037252 – 352 - fax 02/76021676
e-mail: maltrattamentodonne@caritas.it - sito web: www.caritas.it

Comunità Casa della Rosa - Caritas di Mantova

Via Arrivabene, 43- 46100 Mantova
tel. e fax 0376/323917
e-mail: casadellarosa@libero.it

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate – Milano

Via Piacenza, 14 - 20135 Milano
tel. 02/55015519 - fax: 02/55019609

e-mail: cadmmi@tin.it - sito: www.cadmi.org

Casa Futura - La Grande Casa Soc. Coop. A.R.I.

tel. 02/24124621

e-mail: lagrandecasa@lagrandecasa.it

sito www.lagrandecasa.com

Casa Sunem ONLUS

Via Carlo Marx, 450 - 20099 Sesto San Giovanni

tel. 347/3517922

e-mail: casa.sunem@fastwebnet.it

Centro Insieme - Farsi Prossimo ONLUS S.C.S.

tel. 02/66114432

e-mail: insieme@farsiprossimo.it - sito: www.farsiprossimo.it

Cerchi d'Acqua S.C.R.L. – ONLUS

Via Verona, 9 - 20135 Milano

tel. 02/58430117

e-mail: info@cerchidacqua.org - sito: www.cerchidacqua.org

Comunità Casa Jobel - Novo Millennio ONLUS S.C.S.

Via Montecassino, 8 – 20052 Monza (MI)

tel. 039/2142244 - fax. 039/2875298

e-mail: casajobel@novomillennio.it - sito: www.novomillennio.it

Comunità Menuah

tel. 02/2847859

e-mail: menuah@Fastwebnet.it

Comunità S. Michele - Casa del Giovane

viale Golgi, 22 - 27100 Pavia

tel. 0382/525911 - fax 0382/3814544

e-mail: cmichele@cdg.it - sito: www.cdg.it

S.V.S. – Soccorso Violenza Sessuale

c/o Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12 – 20122 Milano

tel. 02/55032488

e-mail: svsp@policlinico.mi.it - sito: www.policlinico.mi.it

MAPPA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELLA LOMBARDIA

Bergamo

Associazione Aiuto Donna – Uscire dalla violenza – ONLUS

Via S. Lazzaro, 3 24123 – Bergamo (BG)

Telefono 035-212933

Orari di apertura:

Mercoledì 9.30-12.30 e 15.00-17

Giovedì 15.00-17.00

Brescia

Associazione Casa delle Donne

Via S. Faustino, 38 - 25122 Brescia (BS)

Telefono 030-2400636

Orari di apertura:

Martedì 9.30-11.30

Mercoledì 16.00-18.00

Giovedì 9.00-11.00

Como

Telefono Donna

Via Zezio, 60 - 22100 Como (CO)

Telefono 031-304585

Orari di apertura:

Lunedì – Mercoledì - Venerdì 15.00-18.00

Martedì – Giovedì - Sabato 9.00-12.00

Crema

Associazione Donne contro la Violenza

Via XX Settembre, 115 - 26013 Crema (CR)

Telefono 0373-80999

Orari di apertura:

Martedì 15.30-17.30

Sabato 10.00-12.00

Cremona**Telefono Donna C.I.F.**

Via S. Antonio Fuoco, 9 - 26100 Cremona

Telefono 0372-23417

Orari di apertura (telefono ascolto):

Lunedì - Giovedì 10.00-13.00 e 14.30-18.00

Lecco**Associazione Telefono Donna –UDI**

Via Parini, 6 – 23900 Lecco

Telefono 0341-363484

Orari di apertura:

Lunedì e Mercoledì 14.30-16.00

Martedì 15.30-17.30

Giovedì 21.30-22.30

Mantova**Telefono Rosa**

Via Dario Tassoni, 14 - 46100 Mantova

Telefono 0376-225656

Orari di apertura:

Lunedì 18.00-20.00

Giovedì 20.30-22.30

Merate**Telefono Donna**

Via S. Ambrogio, 17 – 23807 Merate (LC)

Telefono 039-9900678

Orari di apertura:

Lunedì 16.00-18.00

Milano**Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate**

Via Piacenza, 14 - 20135 Milano

Telefono 02-55015519; 02-55015638

Orari di apertura:

Lunedì – Giovedì 10.00-13.00 e 14.30-18.00

Cerchi D'Acqua (Coop. Soc. a r/l Contro la violenza alle donne –
Contro la violenza in famiglia – ONLUS)

Via Verona, 9 - 20135 Milano

Telefono 02-58430117

Orari di apertura:

Lunedì – Giovedì 10.00 – 18.00

Venerdì 10.00 - 18.00 Percorsi psicologici

Monza (MI)

C.A.DO.M. Centro Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana, 43 - 20052 Monza(MI)

Telefono 039-2840006

Orari di apertura:

Martedì 15.00-18.00 e 21.00-22.00

Mercoledì 9.00-12.00

Giovedì 9.00-12.00, 15.00-18.00 e 21.00-22.00

Pavia

Donne contro la Violenza

Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia

Telefono 0382-32136

Orari di apertura:

Lunedì-Venerdì 10.00-13.00

Pieve Emanuele (MI)

Donne insieme contro la violenza

Fermo Posta C.P. 32 – 20090 Pieve Emanuele (MI)

Telefono 02-90422123

Orari di apertura:

Martedì 10.00-12.00

Mercoledì e venerdì 15.00-17.00

Giovedì 17.30-19.30

Varese

**EOS - Centro di ascolto e accompagnamento contro la
violenza, le molestie sessuali e i maltrattamenti alle donne
ai minori**

Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese

Telefono 0332-231271

Orari di apertura:

Lunedì-Giovedì 9.30-11.30

Mercoledì-Venerdì 15.30-17.30

BIBLIOGRAFIA

Ballarino Tito, *Diritto Internazionale Privato*, Padova, 1999

Bruno Teresa, *Violenza familiare e maltrattamento sulla donna*, in *Il seme e l'albero*, n 2/3, 1998

C.A.DO.M. *Rompere il silenzio. L'esperienza del Centro Aiuto Donne Maltrattate*, Franco Angeli, 2005

Casa di accoglienza Donne Maltrattate, *Violenza contro le donne: ricevere aiuto, dare aiuto. Guida per le donne che hanno subito violenza e le persone a loro vicine*, Milano, 2002

Casa di accoglienza Donne Maltrattate, *Uscire dal deserto*, Franco Angeli, 2003

Casa di accoglienza Donne Maltrattate, *Violenza economica: non è mai il minore dei mali. Guida per donne che non vogliono subire o non vogliono più subire violenza economica*, Milano, 2006

Caritas Ambrosiana, *Le donne maltrattate. Percorsi, progetti, risorse*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 1996

Caritas Ambrosiana, *Donne in difficoltà. Violenza e maltrattamento*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 1997

Caritas Ambrosiana, *Donne straniere e maltrattamento intrafamiliare*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 1997

Caritas Ambrosiana, *Volti di donna* Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 1998

Caritas Ambrosiana, *Donne oggi*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 2001

Caritas Ambrosiana, *La fatica di integrarsi*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 2002

Caritas Ambrosiana, *Ascoltarsi... per ascoltare una donna vittima di maltrattamento...*, Quaderni Caritas, In Dialogo, Milano, 2003

Catalano Ferdinando, *La separazione dei coniugi nel diritto italiano e internazionale*, Padova, 2004

Cattaneo M. Luisa e Dal Verme Sabina, *Donne e madri nella migrazione. Prospettive transculturali e di genere*, Edizioni Unicopli, Milano 2005

Cerchi d'Acqua, *Libere di scegliere. Percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di genere*, Franco Angeli, 2006

Cerchi D'Acqua, *Non voglio più vedere. Bambini che assistono alla violenza domestica. Una guida per le mamme*

Cerchi d'Acqua, *Cerchi contro la violenza - Un quaderno d'informazione e sensibilizzazione*, (periodico semestrale gratuito rivolto agli operatori che entrano in contatto con donne che hanno subito abusi e maltrattamenti), Cerchi d'Acqua Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS

Clerici Roberta, *Separazione personale dei coniugi: IV) Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enciclopedia giuridica*, VII, Aggiornamento, Roma, 1998.

Comito Patrizia, *Matrimonio, separazione, divorzio*, Ufficio stranieri del Comune di Milano, Milano, 2001

Comito Patrizia, Ghiringhelli Barbara, *Il matrimonio tra tradizioni e diritti diversi: Italia, Egitto, Marocco, Tunisia, CADR* e Ufficio Stranieri del Comune di Milano, Milano, 2005

Corbetta Filippo, *Stranieri e matrimonio: il diritto applicabile*, Piacenza 2004

Istat, *Violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, rapporto Istat commissionato dal Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, Roma, 2007

Pocar Fausto, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano 2002

Sacco Rodolfo, Gambaro Antonio, *Sistemi giuridici comparati* in *Trattato di diritto comparato* diretto da R. Sacco, Torino, 2002

Scorazzi Tullio, *Il matrimonio del cittadino straniero in Italia*, in *Rivista diritto internazionale privato e processuale*, 1995, p.433

SVS Soccorso Violenza Sessuale, *Linee Guida assistenza sanitaria, medico-legale, psico-sociale nelle situazioni di violenza alle donne e ai bambini*, Provincia di Milano, 2006

Uccella Fulvio, *La filiazione nel diritto italiano e internazionale*, Padova, 2001

SITOGRAFIA

<http://www.antiviolenzadonna.it/>

<http://www.nondasola.it/>

Luglio 2007

Servizio Politiche di genere
politichedigenere@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it/donne

A cura di: Barbara Tommasi
Redazione: Claudia Biondi, Patrizia Comito, Iride Girando,
Barbara Ghiringhelli, Sabrina Ignazi, Gabriella Masini, Anny
Pacciarini, Rita Pinzani, Rossella Ricci, Simona Scalzi,
Francesca Scardi, Barbara Tommasi, Patrizia Tossi
Copertina: Luca Romano